

Fondazioni della SSO T 031 500 31 91
Schwarztorstrasse 26 info@sso-stiftungen.ch
3001 Berna www.sso-stiftungen.ch

SSO
Previdenza
Previdenza professionale

Regolamento

2023
(Aggiornamento: 01.01.2022)

Indice

A. Introduzione	5
Art. 1 – Scopo; basi	5
Art. 2 – Amministrazione della previdenza a favore del personale	6
B. Disposizioni generali e definizioni	6
Art. 3 – Persone assicurate; data dell'ammissione.....	6
Art. 4 – Età; età di pensionamento ordinaria	9
Art. 5 – Invalidità (incapacità di guadagno)	9
Art. 6 – Salario conteggiabile	10
Art. 6a – Mantenimento della previdenza al livello del precedente salario conteggiabile ⁱⁿ vigore dall'01.01.2011	13
Art. 7 – Obbligo d'informazione e di notifica.....	13
Art. 8 – Versamento e forma delle prestazioni esigibili.....	14
Art. 8a – Divorzio	15
Art. 9 – Coordinamento con le altre assicurazioni.....	17
Art. 10 – Cessione; costituzione in pegno e prelievo anticipato per finanziare la proprietà di un'abitazione.....	18
C. Prestazioni di vecchiaia	21
Art. 11 – Avere di vecchiaia	21
Art. 12 – Accrediti di vecchiaia.....	22
Art. 13 – Rendita di vecchiaia	25
Art. 14 – Rendite per figli di pensionati	27
D. Prestazioni di rischio	27
Art. 15 – Rendita d'invalidità	27
Art. 16 – Rendita per figli di invalidi.....	31
Art. 17 – Rendita per vedove; rendita per vedovi; rendita per conviventi.....	35
Art. 18 – Rendite per orfani.....	42
Art. 19 – Capitale di decesso.....	46
Art. 20 – Adeguamento all'evoluzione dei prezzi (indennità di rincaro)	48
E. Finanziamento	48
Art. 21 – Contributi ed esonero dal pagamento dei contributi in caso di invalidità	48
Art. 22 – Misure speciali	50
Art. 23 – Partecipazione alle eccedenze derivante dal contratto d'assicurazione con Swiss Life (art. 1 cpv. 3).....	50
Art. 23a – Versamenti dal patrimonio libero della fondazione (art. 11 cpv. 1).....	51
F. Scioglimento anticipato del rapporto di previdenza	51
Art. 24 – Diritto alla prestazione di libero passaggio	51
Art. 24a – Uscita dall'assicurazione obbligatoria dopo il compimento dei 58 anni	53
Art. 25 – Importo della prestazione di libero passaggio (primato dei contributi).....	54
Art. 26 – Prolungamento della copertura assicurativa; mantenimento del diritto alle prestazioni	54
Art. 27 – Liquidazione parziale	55
G. Disposizioni finali	55
Art. 28 – Entrata in vigore	55
Art. 29 – Modifiche; deroghe.....	56

Allegato 1 – Continuazione dell’assicurazione dopo l’età di pensionamento ordinaria (aggiunta all’articolo 13 cpv. 4)	57
Cifra 1 – Persone assicurate	57
Cifra 2 – Salario conteggiabile	57
Cifra 3 – Avere di vecchiaia	57
Cifra 4 – Accrediti di vecchiaia	58
Cifra 5 – Rendita di vecchiaia	58
Cifra 6 – Rendite per figli di pensionati	58
Cifra 7 – Perdita di guadagno	58
Cifra 8 – Rendite per i figli in caso di perdita di guadagno	59
Art. 9 – Rendita per vedove; rendita per vedovi; rendita per conviventi.....	59
Cifra 10 – Rendite per orfani.....	59
Cifra 11 – Capitale di decesso.....	59
Cifra 12 – Contributi.....	60
Cifra 13 – Disposizioni particolari.....	60
Allegato 2 – Coassicurazione della rendita certa per superstiti nel piano Optima ..	61
Cifra 1 – Presupposti	61
Cifra 2 – Inizio e fine dell’assicurazione	61
Cifra 3 – Ordinamento dei beneficiari	61
Cifra 4 – Ammontare della rendita	62
Cifra 5 – Liquidazione in capitale	62
Cifra 6 – Contributi.....	62
Cifra 7 – Altre disposizioni	62
Allegato 3 – Tabelle d’acquisto	63
Cifra 1 – Tabella d’acquisto piani di previdenza Standard, Standard I e tutti i Plus	63
Cifra 2 – Tabella d’acquisto: piano di previdenza Standard S	64
Cifra 3 – Tabella d’acquisto: piani di previdenza Standard O e tutti i Plus O	65
Cifra 5 – Tabella d’acquisto: piano di previdenza Optima (in vigore fino al 31.12.2013)..	67
Cifra 6 – Tabella d’acquisto: piano di previdenza Optima (in vigore dall’01.01.2014).....	68
Allegato 4 – Finanziamento del pensionamento anticipato.....	69
Cifra 1 – Possibilità di acquisto	69
Cifra 2 – Finanziamento mediante il conto aggiuntivo	69
Cifra 3 – Pagamenti dal conto aggiuntivo	71
4 – Pensionamento successivo all’età di pensionamento anticipato prevista	71
Allegato 5 – Aliquote di conversione per rendite di vecchiaia	73
Cifra 1 – Presupposti	73
Cifra 2 – Aspettative	73
Cifra 3 – Remunerazione e crediti da interessi	73
Cifra 4 – Prestazioni in caso di decesso dopo il pensionamento.....	74

A. Introduzione

Nota:

Nelle disposizioni riguardanti entrambi i sessi, per facilitare la leggibilità viene utilizzata solo la forma maschile, sottintendendo sempre anche le destinatarie.

Art. 1 – Scopo; basi

(1)

La **Fondazione di previdenza SSO per le professioni di medicina dentaria, Zurigo** (fondazione) è un'istituzione di previdenza ai sensi della LPP. Con riserva delle disposizioni regolamentari, possono affiliarsi alla fondazione per l'attuazione della previdenza professionale dei dipendenti di cui all'art. 3 i seguenti datori di lavoro:

- membri indipendenti della Società svizzera odontoiatri (SSO) e indipendenti esercitanti una professione di medicina dentaria;
- persone giuridiche e società di persone i cui soci sono membri della SSO. Se non tutti i soci sono membri della SSO, l'adesione può essere ammessa per motivi di equità;
- organizzazioni di formazione odontoiatrica;
- indipendenti che lavorano in prevalenza per la fondazione, gli organi e le organizzazioni della SSO e le sue sottosezioni.

La fondazione è iscritta nel registro della previdenza professionale e partecipa al fondo nazionale di garanzia. Essa garantisce il versamento delle prestazioni esigibili ai sensi della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e l'adempimento delle disposizioni di questa legge.

(2)

Con riserva delle disposizioni regolamentari, gli indipendenti di cui al cpv. 1 possono assicurare la propria previdenza professionale presso la fondazione, a titolo personale e facoltativo. Le disposizioni del presente regolamento che si riferiscono ai datori di lavoro valgono per analogia.

Previo accordo del datore di lavoro, gli assistenti universitari membri della SSO possono affiliarsi alla fondazione per l'allestimento della previdenza professionale.

(3)

La previdenza a favore del personale si basa su una cassa di risparmio gestita autonomamente e su un contratto d'assicurazione di rischio e d'assicurazione di rendite stipulato tra la fondazione e la Società svizzera di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo, Zurigo, (Swiss Life).

L'adesione alla fondazione viene ulteriormente regolata tramite una convenzione apposta.

(4)

Il datore di lavoro notifica alla fondazione, la quale li trasmette a Swiss Life, i dati occorrenti per l'attuazione della previdenza a favore del personale. All'occorrenza Swiss Life trasmette tali dati nonché i risultati che derivano dall'elaborazione degli stessi ad altri assicuratori, p.es. ai riassicuratori. In caso di regresso contro terzi responsabili (art. 9 cpv. 3), la fondazione è autorizzata a comunicare i dati necessari per l'attuazione dei suoi diritti a terzi responsabili o all'assicuratore della responsabilità civile.

La fondazione e Swiss Life garantiscono il trattamento confidenziale dei dati conformemente alle disposizioni di legge in vigore nella relativa materia.

Art. 2 – Amministrazione della previdenza a favore del personale

(1)

Il consiglio di fondazione è l'organo direttivo dell'istituzione di previdenza. Le sue mansioni nonché i dettagli riguardanti la gestione della previdenza a favore del personale sono stabiliti nell'atto di fondazione, nel regolamento di gestione e nel regolamento in materia d'investimenti.

Il consiglio di fondazione ha la facoltà di delegare interamente o parzialmente a Swiss Life le mansioni amministrative derivanti dal presente regolamento e dal contratto di adesione.

La fondazione pubblica le proprie comunicazioni attraverso l'organo d'informazione della SSO. Il Consiglio di fondazione può scegliere anche altri mezzi d'informazione.

(2) in vigore dall'01.01.2009

La persona assicurata riceve annualmente un certificato di previdenza in cui figurano le sue prestazioni assicurate e gli altri dati rilevanti della sua previdenza a favore del personale. Inoltre, ogni anno, riceve informazioni sull'organizzazione e il finanziamento della fondazione nonché sui membri del consiglio di fondazione a composizione paritetica.

Su richiesta, la fondazione consegna alla persona assicurata il conto annuale e il rapporto annuale; essa informa sui proventi da investimenti, sull'andamento dei sinistri, sulle spese amministrative, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve e sul grado di copertura.

B. Disposizioni generali e definizioni

Art. 3 – Persone assicurate; data dell'ammissione

(1)

Il datore di lavoro dispone di diverse opzioni per assicurare il proprio personale. A tale scopo crea due gruppi collettivi e per ciascun gruppo sceglie un piano assicurativo fra l'offerta di piani assicurativi. Uno dei due gruppi collettivi comprende i collaboratori che svolgono funzioni di quadro, l'altro raggruppa i restanti collaboratori.

Il datore di lavoro può assicurarsi in un piano diverso da quello dei suoi collaboratori per attuare la propria previdenza professionale.

Fatte salve le disposizioni regolamentari, stipulando un contratto di adesione presso la fondazione vengono assicurati:

- tutti i dipendenti di un datore di lavoro affiliato alla fondazione tenuti a versare i contributi AVS;
- gli assistenti universitari, purché le condizioni di cui all'art. 1 cpv. 2 sezione 2 siano soddisfatte;
- i datori di lavoro che hanno aderito alla fondazione con o senza i loro dipendenti per un'assicurazione a titolo personale.

L'ammissione all'assicurazione ha effetto

- per i dipendenti all'inizio del rapporto di lavoro,
 - per i datori di lavoro alla data indicata nella domanda d'ammissione, al più presto il primo giorno del mese in cui la domanda perviene alla segreteria della fondazione,
- tuttavia non prima del 1° gennaio susseguente al compimento dei 17 anni.

È fatto salvo il cpv. 2.

La persona che al momento della sua ammissione alla previdenza a favore del personale è in possesso della sua piena capacità lavorativa e gode di buona salute, di regola ha diritto alle prestazioni ai sensi del presente regolamento senza riserve.

Esclusione del diritto alle prestazioni ai sensi della LPP

Se, prima o al momento della sua ammissione alla previdenza a favore del personale, una persona non è pienamente abile al lavoro, senza che essa presenti un'incapacità lavorativa ai sensi della LPP, e se la causa di questa incapacità è all'origine del decesso o di un'invalidità sopraggiunti entro i termini previsti dalla LPP, non sussiste nessun diritto alle prestazioni ai sensi del presente regolamento. Se al momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa la persona era assicurata presso un'altra istituzione di previdenza, quest'ultima è tenuta a versare delle prestazioni (art. 18 lett. a) e art. 23 lett. a) LPP). Rimane riservato il versamento di prestazioni minime previste dalla LPP intese come prestazioni anticipate.

Se una persona è invalida a seguito di un'infermità congenita o è diventata invalida quando era minorenne e quindi al momento dell'ammissione alla previdenza a favore del personale presenta un'incapacità lavorativa fra il 20% e il 40% (art. 18 lett. b) e c) e art. 23 lett. b) e c) LPP) sono applicate disposizioni particolari.

Ammissione con riserva per motivi di salute

La fondazione o Swiss Life può far dipendere l'assunzione della copertura di prestazioni di previdenza superiori alle prestazioni minime previste dalla LPP dal risultato di un esame medico. A ricezione del referto medico la fondazione o Swiss Life decide in merito all'assunzione della copertura con o senza riserva. La riserva per motivi di salute si protrae al massimo per cinque anni. Le prestazioni minime previste per i datori di lavoro possono essere poste sotto riserva per una durata massima di tre anni (art. 45 cpv. 1 LPP), purché questi non siano stati assoggettati all'assicurazione obbligatoria per almeno sei mesi e purché si assicurino volontariamente entro un anno (art. 45 cpv. 2 LPP). Il consiglio di fondazione può peraltro respingere la domanda di assicurazione di un datore di lavoro.

Le prestazioni acquisite in ambito sovraobbligatorio con le prestazioni di libero passaggio apportate possono essere poste sotto riserva se e nella misura in cui questa sia già esistita, a condizione che la durata massima complessiva di cinque anni non sia ancora scaduta. La riserva viene comunicata alla persona assicurata.

All'insorgere di un caso di previdenza la riserva per motivi di salute esplica il seguente effetto:

Se entro la durata della riserva i problemi di salute riportati nella riserva per ragioni di salute portano al decesso della persona assicurata o alla sua incapacità lavorativa, che a sua volta porta all'invalidità o al decesso, non sussiste alcun diritto alle prestazioni di decesso sovraobbligatorie e per l'intera durata dell'invalidità non sussiste alcun diritto alle prestazioni d'invalidità sovraobbligatorie nella misura summenzionata. La riserva per ragioni di salute non ha alcun effetto se un evento di previdenza non è riconducibile ai problemi di salute riportati nella riserva stessa o se subentra dopo la scadenza della durata della riserva.

(2)

Non vengono ammessi alla previdenza a favore del personale:

- le persone che hanno già raggiunto o superato l'età di pensionamento ordinaria (art. 4 cpv. 2);
- le persone il cui salario annuo (art. 6 cpv. 2) non supera l'importo fissato dalla LPP come limite per l'ammissione (pari attualmente al 75% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS). Questo importo viene ridotto per le persone parzialmente invalide ai sensi dell'Assicurazione federale per l'invalidità (AI). La riduzione ammonta
 - al 25% per un grado d'invalidità almeno del 40%
 - al 50% per un grado d'invalidità almeno del 50% e
 - al 75% per un grado d'invalidità almeno del 60%;
- le persone per le quali si deve considerare il grado di occupazione a tempo parziale (contratto di adesione), se il salario annuo non supera il limite d'ammissione LPP ridotto proporzionalmente al grado d'occupazione. La riduzione del limite per l'ammissione non può superare l'80%.
- le persone con un contratto di lavoro limitato a 3 mesi al massimo. Tuttavia, se il rapporto di lavoro è prolungato senza interruzione oltre i tre mesi, l'ammissione alla previdenza a favore del personale avviene a partire dal momento in cui è stata convenuta la proroga. Dal 1° gennaio 2009 vale inoltre quanto segue: in caso di vari rapporti di lavoro consecutivi interrotti presso il medesimo datore di lavoro, che nell'insieme si protraggono oltre tre mesi, l'ammissione alla previdenza a favore del personale avviene dall'inizio del quarto mese complessivo, a condizione che nessuna interruzione superi i tre mesi. Tuttavia, se prima della prima assunzione dell'impiego era stato convenuto che la durata dell'impiego superasse complessivamente i tre mesi, l'ammissione alla previdenza a favore del personale non avviene dopo quattro mesi considerati complessivamente, bensì già a partire dal primo impiego.
- le persone che svolgono un'attività lucrativa accessoria, se sono già obbligatoriamente assicurate per un'attività lucrativa esercitata a titolo principale oppure se esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale. Previo accordo con la segreteria della fondazione sono consentite delle eccezioni per singoli studi;
le persone invalide per almeno il 70% ai sensi dell'Assicurazione federale per l'invalidità (AI);
- le persone che non svolgono un'attività lavorativa in Svizzera o la cui attività in Svizzera non ha prevedibilmente un carattere durevole e che sono già sufficientemente assicurate all'estero, qualora richiedano di non aderire alla previdenza a favore del personale.

(3)

Parti di salario versato da altri datori di lavoro non vengono assicurate (esclusione di assicurazioni a titolo facoltativo ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 e 2 LPP). Previo accordo con la segreteria della fondazione sono consentite delle eccezioni per singoli studi.

(4)

Se, in seguito a diminuzione non temporanea del salario annuo, una persona non deve più essere assicurata obbligatoriamente a norma del presente regolamento, il diritto alle prestazioni regolamentari si estingue. Se esiste un avere di vecchiaia, il conto di vecchiaia individuale viene tenuto senza contributi per sei mesi al massimo, ai sensi dell'art. 11. Entro la scadenza del suddetto termine, la persona assicurata notifica se l'aver di vecchiaia dev'essere versato per una polizza di libero passaggio oppure su un conto di libero passaggio. Se essa non ottempera a tale obbligo di notifica, dopo due anni al più tardi la prestazione di libero passaggio viene trasferita alla Fondazione istituto collettore LPP (art. 4 cpv. 2 LFLP).

Art. 4 – Et ; et  di pensionamento ordinaria

(1)

Quale et  determinante per il calcolo degli accrediti di vecchiaia ai sensi dell'art. 12 vale la differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita della persona assicurata.

Quale et  determinante per il calcolo dei contributi per le prestazioni di rischio vale l'et  della persona assicurata, calcolata in anni e mesi interi, senza tenere conto del periodo intercorso tra la data di nascita e il primo giorno del mese susseguente.

(2)

L'et  di pensionamento ordinaria   raggiunta il primo giorno del mese susseguente al compimento dell'et  di 64 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini. Rimane salva la facolt  di continuare l'assicurazione dopo l'et  di pensionamento ordinaria (cfr. allegato 1 all'art. 13 cpv. 4).

Le presenti disposizioni sono conformi alla LPP e alle relative ordinanze. In caso di modifica esse vengono adeguate alle nuove prescrizioni.

Art. 5 – Invalidit  (incapacit  di guadagno)

(1)

Sussiste invalidit  se la persona assicurata   invalida ai sensi dell'AI o se, in base a perizia medica,   oggettivamente constatabile che la persona assicurata   completamente o parzialmente inabile ad esercitare la sua professione o un'altra attivit  lucrativa conforme alla sua posizione sociale, alle sue conoscenze e alle sue capacit .

(2)

Se la persona assicurata   parzialmente invalida, l'ammontare delle prestazioni d'invalidit  viene determinato in funzione del grado d'invalidit .

Un'invalidit  parziale

- inferiore al 25% non d  diritto a prestazioni
- almeno del 25% ma inferiore al 60% in base al grado d'invalidit  d  diritto alle prestazioni stabilite per un'invalidit  totale
- del 60% almeno, ma inferiore al 70% d  diritto al 75% delle prestazioni stabilite per un'invalidit  totale.
- del 70% e pi  d  diritto alle prestazioni stabilite per un'invalidit  totale.

Se in caso d'invalidit  sussiste un diritto alle prestazioni secondo la LPP, il grado d'invalidit  corrisponde almeno al grado d'invalidit  accertato dall'AI.

(3)

Se l'invalidit    stata provocata o maggiorata intenzionalmente, vengono corrisposte soltanto le prestazioni minime previste dalla LPP, che saranno comunque ridotte nella misura in cui l'AI riduce o rifiuta le sue prestazioni. Le presenti disposizioni trovano applicazione anche se l'invalidit    una conseguenza della partecipazione attiva da parte della persona assicurata a sommosse, azioni belliche o azioni assimilabili, senza che la Svizzera sia stata attivamente coinvolta.

Art. 6 – Salario conteggiabile

(1) in vigore dall'01.01.2015

Il calcolo del salario conteggiabile (cpv. 2 segg.) si basa sul salario annuo:

Dipendenti

È considerato salario annuo il reddito annuo fisso (al netto delle parti di salario percepite occasionalmente o temporaneamente), vigente al 1° gennaio o al momento dell'ammissione alla previdenza a favore del personale e determinato secondo le norme dell'AVS.

Le parti variabili del salario, come le provvigioni, i compensi per ore straordinarie ecc. vengono prese in considerazione conformemente a quanto convenuto tra il datore di lavoro e la persona assicurata.

Le perdite temporanee di salario in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione o cause simili non vengono dedotte, a meno che la persona assicurata non richieda una riduzione del salario conteggiabile.

Se il salario annuo diminuisce sotto l'importo fissato come limite per l'ammissione, senza che si tratti di una perdita di salario temporanea in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione o simili, esso rimane assicurato, se ciò è richiesto dalla persona assicurata. I rispettivi contributi per l'assicurazione di rischio sono a carico della persona assicurata.

Indipendenti

È considerato salario annuo il reddito annuo notificato il 1° gennaio o al momento dell'ammissione alla previdenza a favore del personale.

Il salario annuo può essere determinato entro i seguenti limiti:

- deve superare l'importo definito quale limite per l'ammissione in conformità alla LPP pari al 75% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS;
- non deve superare il reddito determinante per il calcolo dei contributi all'AVS. In caso di reddito irregolare, tuttavia, il salario annuo può essere determinato in base alla media del reddito determinante per la fissazione dei contributi all'AVS. In tal caso viene tenuto conto al massimo dei redditi degli ultimi tre anni civili.
Rimangono riservate le disposizioni in caso di mantenimento della previdenza secondo l'art. 6a.

(2) in vigore dall'01.01.2015

Per i piani di previdenza vengono considerati i seguenti salari conteggiabili:

Standard, Plus 40, Plus 50:	Il salario annuo che non deve superare l'importo massimo secondo l'art. 8 cpv. 1 LPP, dedotto l'importo di coordinamento secondo la LPP.
Standard O, Standard S, Plus O 10, Plus O 25:	Il salario annuo che non deve superare il decuplo dell'importo massimo secondo l'art. 8 cpv. 1 LPP, dedotto l'importo di coordinamento secondo la LPP.
Plus O 40, Plus O 50:	Per le prestazioni di vecchiaia: il salario annuo che non deve superare il decuplo dell'importo massimo secondo l'art. 8 cpv. 1 LPP, dedotto l'importo di coordinamento secondo la LPP. Per le prestazioni di rischio: il salario annuo che non deve superare l'importo massimo della rendita di vecchiaia dell'AVS moltiplicato per 20, dedotto l'importo di coordinamento secondo la LPP.
Standard I:	Per il calcolo delle rendite di vecchiaia, per i superstiti e per figli d'invalidi: il salario annuo che non deve superare l'importo limite superiore ai sensi della LPP, dedotto l'importo di coordinamento secondo la LPP. Per il calcolo della rendita d'invalidità: il salario annuo, dedotto l'importo di coordinamento secondo la LPP, al massimo tuttavia CHF 150 000.
Plus OS 10 (già: Standard Splus), Plus OS 25:	Il salario annuo, che non deve superare il decuplo dell'importo massimo secondo l'art. 8 cpv. 1 LPP, dedotti i seguenti importi di coordinamento: - salario annuo $\leq 300\%$ della rendita max. di vecchiaia AVS: 0 - salario annuo $> 300\%$ e $< 400\%$ della rendita max. di vecchiaia AVS: 50% della rendita max. di vecchiaia AVS Salario annuo $> 400\%$ della rendita max. di vecchiaia AVS: 0.
Plus OS 40, Plus OS 50:	Il salario annuo, che non deve superare il decuplo, risp. per le prestazioni di rischio il quintuplo dell'importo massimo secondo l'art. 8 cpv. 1 LPP, meno gli importi di coordinamento dei piani di previdenza Plus OS 10 e Plus OS 25.
Optima:	Il salario annuo, al massimo, tuttavia, il decuplo dell'importo massimo secondo l'art. 8 cpv. 1 LPP e per le prestazioni di rischio al massimo CHF 350 000.

Il consiglio di fondazione ha inoltre la facoltà, tenendo conto dell'importo massimo stabilito dalla legge, di modificare la limitazione del salario annuo per i piani di previdenza. Vengono tuttavia garantite le prestazioni in corso sussistenti prima di detta limitazione come pure l'aver di vecchiaia disponibile, salvo disposizioni di legge di tenore diverso.

(3)

Per le persone assicurate parzialmente invalide l'importo di coordinamento secondo la LPP viene adeguato alla parte attiva dell'assicurazione procedendo a rispettiva riduzione.

Se nel contratto di adesione si tiene conto del grado d'occupazione per i dipendenti impiegati a tempo parziale, l'importo di coordinamento secondo la LPP, la soglia di accesso secondo l'art. 7 cpv. 1 LPP e l'importo limite superiore ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 vengono ridotti proporzionalmente in base al grado d'occupazione. La riduzione dell'importo di coordinamento ha un limite massimo dell'80%.

In caso di pensionamento parziale, l'importo di coordinamento secondo la LPP, la soglia di accesso secondo l'art. 7 cpv. 1 LPP e l'importo limite superiore ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 vengono ridotti proporzionalmente in base al grado d'occupazione dopo il pensionamento parziale.

(4)

Il salario conteggiabile corrisponde almeno all'importo minimo determinante secondo la LPP, per ogni persona assicurata a titolo obbligatorio secondo il presente regolamento.

(5)

Se una persona da assicurare è parzialmente invalida, il suo salario conteggiabile viene stabilito in base al salario annuo corrispondente alla sua capacità di guadagno.

Se una persona già assicurata viene dichiarata parzialmente invalida ai sensi dell'art. 5, l'assicurazione viene suddivisa in una parte passiva corrispondente al diritto alla rendita (rendita parziale in percento delle prestazioni stabilite per l'invalidità totale) e in una parte attiva (= completamento al 100%). Per la parte passiva dell'assicurazione il salario conteggiabile rimane costante. Per la parte attiva il salario conteggiabile, secondo le disposizioni del presente articolo, viene fissato in base al salario annuo corrispondente al grado di capacità di guadagno.

Se una modifica del grado d'invalidità si ripercuote sull'ammontare delle prestazioni d'invalidità, l'assicurazione viene suddivisa di nuovo. Una riduzione del grado d'invalidità non incide tuttavia sulla suddivisione dell'assicurazione, se questo aumenta entro i 12 mesi successivi.

(6)

In caso di cambiamenti a livello di salario conteggiabile, le prestazioni assicurate e i contributi vengono di regola adeguati al 1° gennaio che coincide con il cambiamento o che lo segue. Se un adeguamento salariale entra in vigore dopo il 1° gennaio, le prestazioni assicurate e i contributi, in deroga al principio, possono già essere adeguati al momento in cui entrano in vigore.

Per le persone interamente inabili al lavoro e le persone pienamente invalide non sono tuttavia possibili adeguamenti. Al verificarsi di un evento assicurato, un eventuale adeguamento eseguito ingiustamente è nullo.

Per gli aumenti delle prestazioni si applicano per analogia le disposizioni relative a un possibile esame dello stato di salute e una possibile riserva per motivi di salute al momento dell'ammissione alla previdenza a favore del personale (art. 3 cpv. 1).

Art. 6a – Mantenimento della previdenza al livello del precedente salario conteggiabile
in vigore dall'01.01.2011

(1)

Le persone assicurate che hanno compiuto i 58 anni il cui salario diminuisce al massimo della metà possono richiedere che la loro previdenza venga mantenuta al livello del precedente salario conteggiabile. Nel caso di persone che usufruiscono del pensionamento parziale (art. 13 cpv. 3) per la continuazione della previdenza è determinante il salario conteggiabile dopo il pensionamento parziale.

(2)

La previdenza può essere mantenuta al livello del precedente salario assicurato al massimo fino all'età di pensionamento ordinaria regolamentare.

(3)

Il mantenimento della previdenza per i dipendenti è possibile solo se il datore di lavoro assume la responsabilità di debitore dei contributi nei confronti della fondazione. I contributi per il mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno, tuttavia, non sono soggetti al principio della parità dei contributi.

Se il datore di lavoro è in mora con i contributi per il mantenimento della previdenza, la fondazione può pretenderne il pagamento anche dalla persona assicurata.

Per il resto, per i contributi sono determinanti le disposizioni dell'art. 21.

Art. 7 – Obbligo d'informazione e di notifica

(1)

Le persone assicurate o i loro superstiti sono tenuti a fornire in ogni momento informazioni veritiere in merito alla situazione valevole agli effetti della previdenza a favore del personale e a presentare i documenti richiesti per far valere il diritto alle prestazioni assicurate. In particolare vanno immediatamente comunicati:

- il matrimonio, il passaggio a nuove nozze o l'unione domestica registrata secondo la Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omolesuali (Legge sull'unione domestica registrata) di una persona assicurata,
- l'inizio di una convivenza senza registrazione dell'unione domestica ai sensi dell'art. 17 cpv. 5,
- i redditi che modificano l'obbligo della fondazione di versare le prestazioni (art. 9 cpv. 2),
- le variazioni del grado d'invalidità o l'acquisto della capacità di guadagno da parte di una persona assicurata,
- il decesso di un beneficiario di rendite,
- il matrimonio, il passaggio a nuove nozze o la registrazione dell'unione domestica secondo la Legge sull'unione domestica registrata di una persona che percepisce una rendita per vedove o per vedovi o una rendita per conviventi,
- l'inizio o la ripresa di una convivenza senza registrare l'unione domestica ai sensi dell'art. 17 cpv. 5 di una persona che percepisce una rendita per vedove o per vedovi o una rendita per conviventi,
- la conclusione della formazione professionale o scolastica o l'acquisto della capacità di guadagno da parte di un figlio per il quale viene corrisposta una rendita,

- decisioni da parte di istituti delle assicurazioni sociali rilevanti per la previdenza a favore del personale,
- decisioni mediche rilevanti per la previdenza a favore del personale.

(2)

La fondazione declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dall'inadempimento dei suddetti obblighi. Essa si riserva il diritto di esigere il rimborso delle prestazioni versate in eccedenza.

Se la persona assicurata è beneficiaria di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione e se per il medesimo lasso di tempo ha percepito prestazioni d'invalidità, la fondazione può richiedere direttamente presso l'assicurazione contro la disoccupazione il rimborso delle prestazioni versate in eccesso fino a concorrenza delle prestazioni minime previste dalla LPP.

(3)

Il datore di lavoro è tenuto a notificare alla fondazione

- l'entrata in servizio di un dipendente al più tardi 10 giorni dopo l'inizio dell'attività, l'uscita dal servizio al più tardi 30 giorni prima della cessazione del rapporto di lavoro,
- l'esclusione di un'assicurazione d'indennità giornaliera di malattia qualora il periodo d'attesa della rendita d'invalidità superi i 12 mesi va notificata immediatamente.

Art. 8 – Versamento e forma delle prestazioni esigibili

(1)

Su incarico della fondazione, Swiss Life versa le prestazioni scadute al domicilio svizzero degli aventi diritto o, in sua mancanza, alla sede della fondazione.

(2)

Le rendite annuali esigibili a norma del presente regolamento vengono versate in tranches trimestrali anticipate il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio e il 1° ottobre. Rimangono riservati i cpv. 3 e 4.

La prima tranche della rendita viene calcolata in funzione del periodo che intercorre tra il giorno in cui sorge il diritto alla rendita e il successivo giorno di pagamento della rendita. Se un beneficiario di una rendita decede, le rendite pagabili ai superstiti sono esigibili per la prima volta a partire dal giorno di pagamento susseguente al decesso. Le tranches di rendita percepite per il periodo posteriore alla cessazione del diritto alla prestazione fino al successivo giorno di pagamento della rendita non devono essere rimborsate, eccezion fatta per le rendite d'invalidità e le rendite per figli d'invalidi in caso di diminuzione del grado d'invalidità.

(3)

Viene assegnata una liquidazione in capitale in luogo della rendita di vecchiaia annuale o della rendita d'invalidità intera, della rendita per vedove o per vedovi o della rendita per conviventi, o di una rendita per orfani/per i figli, qualora all'inizio del suo versamento detta rendita fosse inferiore rispettivamente al 10, al 6 e al 2 per cento della rendita minima di vecchiaia dell'AVS.

Se la rendita d'invalidità intera supera l'importo sopraindicato, la rendita per i figli è assegnata sotto forma di rendita a prescindere dal suo ammontare.

(4) in vigore dall'01.01.2011

Con riserva della disposizione seguente, la persona avente diritto può chiedere una liquidazione in capitale in luogo del versamento della rendita esigibile. Occorre tenere conto delle disposizioni seguenti:

- art. 13 cpv. 5 relativo alla rendita di vecchiaia e
- art. 17 cpv. 4 relativo alla rendita per vedove o per vedovi o alla rendita per conviventi.

Il consiglio di fondazione conferma alla persona avente diritto l'accettazione della richiesta.

Art. 8a – Divorzio

(1) Diritti in generale

Nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge, in caso di divorzio, deve essere eventualmente trasferita una prestazione di libero passaggio o una parte di rendita del coniuge debitore a favore del coniuge creditore.

Il tribunale decide riguardo all'ammontare della prestazione di libero passaggio o della parte di rendita da trasferire. La persona assicurata può ritrovarsi sia nella posizione del coniuge debitore che del coniuge creditore. Di seguito viene indicato con il termine "ex coniuge" il coniuge della persona assicurata durante e dopo la procedura di divorzio.

(2) Diritti dell'ex coniuge in caso di riscossione di una rendita di vecchiaia da parte della persona assicurata

Se la persona assicurata percepisce una rendita di vecchiaia al momento dell'avvio della procedura di divorzio, il tribunale può assegnare una quota di rendita all'ex coniuge. Una quota di rendita assegnata viene convertita dalla fondazione in una rendita vitalizia e assegnata all'ex coniuge conformemente alle seguenti disposizioni.

Trasferimento della rendita vitalizia alla previdenza dell'ex coniuge

Fino al momento in cui l'ex coniuge raggiunge l'età di pensionamento ordinaria ai sensi della LPP, la fondazione trasferisce la rendita vitalizia alla sua istituzione di previdenza o di libero passaggio. Trovano applicazione le modalità di versamento previste dalla legge. La remunerazione corrisponde a metà dei tassi d'interesse con cui la fondazione remunera gli averi di vecchiaia nello stesso periodo.

Se l'ex coniuge ha diritto a una rendita d'invalidità completa ai sensi della LPP o se ha raggiunto l'età minima per il pensionamento anticipato ai sensi della LPP, tramite dichiarazione scritta può chiedere alla fondazione che gli venga direttamente versata una rendita vitalizia. La dichiarazione è irrevocabile.

Versamento della rendita vitalizia all'ex coniuge

Se l'ex coniuge ha raggiunto l'età di pensionamento ordinaria ai sensi della LPP, la fondazione gli versa direttamente la rendita vitalizia. Al più tardi entro 30 giorni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria ai sensi della LPP o entro 30 giorni dopo che la sentenza di divorzio è passata in giudicato, l'ex coniuge può istruire per iscritto la fondazione affinché versi la rendita alla sua istituzione di previdenza.

Se l'ex coniuge ha diritto a una rendita vitalizia, è soggetto agli stessi diritti e obblighi degli altri beneficiari di rendite della fondazione. Il decesso dell'ex coniuge non genera prestazioni.

(3) Ripercussioni per la persona assicurata

Diminuzione dell' avere di vecchiaia

Se in seguito alla sentenza di divorzio una prestazione di libero passaggio della persona assicurata viene trasferita a favore dell'ex coniuge, la parte obbligatoria e quella sovraobbligatoria dell' avere di vecchiaia della persona assicurata si riducono proporzionalmente. Se la persona assicurata è parzialmente invalida, la prestazione di libero passaggio viene prelevata dalla parte attiva dell' assicurazione; un importo residuo viene prelevato dalla parte passiva dell' assicurazione.

Aumento dell' avere di vecchiaia

Se in seguito alla sentenza di divorzio una prestazione di libero passaggio o una quota di rendita dell'ex coniuge viene trasferita a favore della persona assicurata, l' avere di vecchiaia della persona assicurata aumenta. Il trasferimento è possibile nella parte dell' avere di vecchiaia sotto forma di rendita o di capitale fino al subentrare di un' incapacità lavorativa, la cui causa provoca l' invalidità o il decesso, tuttavia al più tardi fino al pensionamento. L' assegnazione alla parte obbligatoria e a quella sovraobbligatoria dell' avere di vecchiaia avviene conformemente alle indicazioni dell' istituzione di previdenza o dell' istituto di libero passaggio cedente.

Riscossione di una rendita d' invalidità da parte della persona assicurata

- Se durante la riscossione di una rendita d' invalidità occorre trasferire una prestazione di libero passaggio a favore dell'ex coniuge, la parte obbligatoria e quella sovraobbligatoria dell' avere di vecchiaia della persona assicurata si riducono proporzionalmente.
- L' ammontare della rendita d' invalidità in corso al momento della sentenza di divorzio nonché eventuali rendite per figli d' invalidi e prestazioni di decesso, che non dipendono dall' importo dell' avere di vecchiaia, non sono interessati dal trasferimento fino al momento in cui la persona assicurata non raggiunge l' età di pensionamento ordinaria. Eventuali rendite per figli d' invalidi nonché prestazioni di decesso, che dipendono dall' ammontare dell' avere di vecchiaia, vengono calcolate sulla base dell' avere di vecchiaia ridotto dopo che la sentenza di divorzio è passata in giudicato.
- Con il raggiungimento dell' età di pensionamento ordinaria, le prestazioni di vecchiaia, eventuali rendite per figli di pensionati nonché prestazioni di decesso vengono calcolate sulla base dell' avere di vecchiaia ridotto.
- Se al momento dell' avvio della procedura di divorzio sussisteva il diritto a una rendita per figli d' invalidi, quest' ultima nonché una successiva rendita per orfani non sono interessate dal trasferimento nella misura delle prestazioni minime previste dalla legge.

Riscossione di una rendita di vecchiaia da parte della persona assicurata

- Se nel corso del versamento della rendita di vecchiaia occorre versare una parte di rendita della persona assicurata a favore dell'ex coniuge, la rendita in corso della persona assicurata si riduce di conseguenza. Ciò vale anche per le rendite per figli di pensionati subentrate a partire dal momento in cui la sentenza di divorzio è passata in giudicato nonché per eventuali prestazioni di decesso.
- Se al momento dell' avvio della procedura di divorzio sussisteva il diritto a una rendita per figli di pensionati, quest' ultima nonché una successiva rendita per orfani non sono interessate dal trasferimento nella misura delle prestazioni minime previste dalla legge.

Raggiungimento dell'età di pensionamento durante la procedura di divorzio

Se la persona assicurata va in pensione durante la procedura di divorzio, la fondazione riduce le prestazioni di libero passaggio e le prestazioni di rendita nella misura dell'importo massimo stabilito dalla legge. La fondazione si riserva, inoltre, il diritto di richiedere il rimborso di prestazioni versate in eccesso.

(4) Acquisto a causa di divorzio

Un acquisto della persona assicurata dell'ammontare della prestazione di libero passaggio trasferita all'ex coniuge è possibile in qualsiasi momento, fino all'inizio di una incapacità lavorativa la cui causa provoca l'invalidità o il decesso, sulla parte attiva dell'assicurazione, al più tardi tuttavia fino a un giorno prima del pensionamento. L'avere di vecchiaia obbligatorio e sovraobbligatorio aumenta di conseguenza.

Questo diritto non sussiste nella misura in cui la prestazione di libero passaggio durante la riscossione di una rendita d'invalidità da parte della persona assicurata è stata trasferita dalla parte passiva dell'assicurazione a favore dell'ex coniuge.

Art. 9 – Coordinamento con le altre assicurazioni

(1)

Dipendenti; indipendenti

Al subentrare di un evento assicurato contemplato dalla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) o dalla Legge federale sull'assicurazione militare (LAM)

- la **rendita d'invalidità** e la **rendita per figli d'invalidi** nonché
- la **rendita per vedove**, la **rendita per vedovi**, la **rendita certa per superstiti** in vigore dall'01.07.2012
(o la liquidazione in capitale) e le **rendite per orfani**

sono assicurate secondo gli artt. 15-19 del presente regolamento. Aggiunte ai redditi conteggiabili secondo il cpv. 2 lett. a) e, in caso di diritto a prestazioni d'invalidità, a un reddito di lavoro o a un reddito sostitutivo conseguito o ancora conseguibile, non possono tuttavia superare il 100% del guadagno presumibilmente perso rispettivamente del reddito annuo presumibilmente perso di un indipendente. Nel caso di assicurati che si avvalgono del mantenimento della previdenza secondo l'art. 6a, per stabilire il guadagno presumibilmente perso è determinante il salario prima della riduzione. in vigore dall'01.01.2011

Se l'assicurazione contro gli infortuni – fatta eccezione per i piani previdenziali Standard e Standard O e Standard I in vigore fino al 31.12.2013 – non eroga alcuna rendita per vedove o per vedovi, la vedova o il vedovo ha diritto, sino a concorrenza della rendita assicurata secondo la LAINF, come minimo alla prestazione ai sensi dell'art. 17, ridotta in funzione della liquidazione in capitale assegnata dall'assicurazione contro gli infortuni.

Se una persona ammessa alla previdenza a favore del personale non è assicurata né a titolo obbligatorio né a titolo facoltativo contro gli infortuni secondo la LAINF, per il diritto alle prestazioni regolamentari essa viene considerata come una persona assoggettata alla LAINF.

Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare o l'AVS/AI riduce o rifiuta le prestazioni allorché il caso di previdenza è causato da colpa, non viene fornita alcuna compensazione. in vigore dall'01.01.2012

L'esonero dall'obbligo di pagare i contributi in caso d'invalidità viene garantito a prescindere che si tratti o meno di un evento assicurato ai sensi della LAINF o della LAM.

(2) in vigore dall'01.01.2011

Le prestazioni secondo il presente regolamento vengono ridotte allorché, aggiunte ad altri redditi conteggiabili e, in caso d'invalidità, a un reddito di lavoro o a un reddito sostitutivo conseguito o ancora conseguibile, superino il 100% del guadagno presumibilmente perso.

Sono considerati redditi conteggiabili:

- a. le prestazioni dell'AVS/AI, dell'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF, le prestazioni secondo la LAM nonché altre prestazioni di assicurazioni sociali e di istituti di previdenza svizzeri ed esteri (ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazioni dell'integrità e di prestazioni analoghe);
- b. le prestazioni di un'altra assicurazione, per la quale il datore di lavoro ha pagato almeno la metà dei premi. Il diritto alle prestazioni minime risultanti ai sensi delle disposizioni della LPP rimane in ogni caso garantito.
- c. le prestazioni di terzi responsabili.

Le prestazioni di terzi responsabili vengono computate solo nella misura in cui la fondazione non subentri nei crediti che spettano all'avente diritto in base al medesimo evento assicurato. Se le prestazioni di terzi responsabili sono computate, la persona assicurata ha diritto almeno alle prestazioni secondo la LPP.

I redditi della vedova, del vedovo o del partner superstite ai sensi dell'art. 17 cpv. 5 nonché quelli degli orfani sono conteggiati insieme. Le prestazioni in capitale vengono convertite in rendite equivalenti su basi attuariali.

Se una parte dell' avere di vecchiaia è stata prelevata in anticipo per finanziare la proprietà di un'abitazione, conformemente al presente regolamento vengono conteggiate alla stregua di prestazioni atte a determinare un'eventuale riduzione le prestazioni che sarebbero risultate senza il prelievo anticipato. Per contro, non vengono prese in considerazione le prestazioni derivanti da un'assicurazione complementare stipulata dalla persona assicurata al fine di coprire completamente o parzialmente la lacuna nella previdenza ai sensi dell'art. 10 cpv. 6.

Le prestazioni e le parti di prestazioni che, in base alle disposizioni del presente articolo, nonché in seguito alla corresponsione dell'intero salario (sezione D) non vengono versate, sono di spettanza della fondazione.

(3)

Se una persona ha diritto a prestazioni di invalidità o di decesso e se dallo stesso evento assicurativo scaturiscono crediti a suo favore nei confronti di terzi responsabili, la fondazione di regola subentra in tali crediti fino a concorrenza dell'ammontare delle prestazioni regolamentari.

(4)

Conformemente all'art. 339d del Codice delle obbligazioni, l'indennità di partenza non è dovuta nella misura in cui la fondazione corrisponde prestazioni finanziate direttamente dal datore di lavoro.

Art. 10 – Cessione; costituzione in pegno e prelievo anticipato per finanziare la proprietà di un'abitazione

(1)

Con riserva del cpv. 2, i diritti derivanti dal presente regolamento non possono essere né ceduti né costituiti in pegno prima della loro scadenza.

(2)

In conformità al cpv. 3 e tenendo conto delle altre disposizioni legali ed esecutive la persona assicurata ha la facoltà di **costituire in pegno** il diritto alle prestazioni di vecchiaia, di invalidità e per i superstiti o un importo fino a concorrenza della prestazione di libero passaggio, oppure di **prelevare in anticipo** l'aver di vecchiaia o parti di quest'ultimo per

- a. acquistare o costruire un appartamento in condominio o una casa unifamiliare
- b. acquistare quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione di abitazioni, a una società anonima di locatari o a un organismo di costruzione di utilità pubblica
- c. rimborsare prestiti ipotecari.

La condizione posta è che l'appartamento in condominio, la casa unifamiliare o l'abitazione cofinanziata (partecipazione) siano destinati all'uso proprio della persona assicurata e che si trovi nel suo luogo di domicilio o di soggiorno abituale.

Se la persona assicurata ha effettuato un versamento supplementare a titolo d'acquisto per migliorare la sua protezione previdenziale, essa può prelevare in anticipo la parte dell'aver di vecchiaia finanziata dal riscatto al più presto tre anni dopo il riscatto stesso.

Se la persona assicurata è completamente invalida, non può esercitare né il diritto alla costituzione in pegno né al prelievo anticipato. Se la capacità di guadagno è parziale, essa può avvalersi dei precitati diritti nella misura corrispondente alla parte attiva dell'assicurazione.

Per le persone sposate o che vivono in unione domestica registrata, sia la costituzione in pegno che il prelievo anticipato sono ammessi solo con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. La costituzione in pegno deve essere notificata per iscritto alla fondazione.

La fondazione versa l'importo richiesto per la proprietà di un'abitazione entro sei mesi dopo che la persona assicurata ha fatto valere la sua pretesa, al più presto tuttavia alla data fissata dalla persona assicurata. Il pagamento avviene dietro presentazione dei documenti giustificativi e d'intesa con la persona assicurata direttamente alla parte autorizzata da lei indicata. Se più persone si avvalgono del diritto al prelievo anticipato nel predetto arco di tempo, la fondazione espleta le richieste in linea di massima nell'ordine della loro ricezione.

Se, per motivi di liquidità, l'espletamento delle richieste non è possibile o non può essere preteso, la fondazione può differire il loro disbrigo, tenendo conto delle prescrizioni legali. Inoltre, durante il periodo della copertura insufficiente, la fondazione può limitare o rifiutare del tutto il versamento di un importo preteso per il rimborso di prestiti ipotecari.

(3)

La costituzione in pegno e il prelievo anticipato sono consentiti fino a tre anni prima dell'insorgere del diritto alle prestazioni di vecchiaia. A tale scopo viene fissato un **importo massimo**.

Importo massimo fino al compimento dei 50 anni

Corrisponde alla prestazione di libero passaggio (art. 25) acquisita al momento della costituzione in pegno o del prelievo.

Importo massimo dopo il compimento dei 50 anni

Corrisponde alla prestazione di libero passaggio (art. 25) acquisita al compimento dei 50 anni di età oppure alla metà della prestazione di libero passaggio al momento della costituzione in pegno risp. del prelievo anticipato, se quest'ultimo importo fosse superiore.

Per il prelievo anticipato da utilizzare ai sensi del cpv. 2 lett. a) e c) e per ogni rimborso in tranches (cpv. 5) il Consiglio federale fissa un **importo minimo** che attualmente ammonta a CHF 20 000 per il prelievo anticipato e a CHF 10 000 per il rimborso.

Il prelievo anticipato o il ricavato della realizzazione del pegno che grava il diritto alle prestazioni di previdenza o la prestazione di libero passaggio (cpv. 2) è imponibile al momento del suo versamento analogamente a una prestazione in capitale della previdenza ai sensi dell'art. 83a cpv. 1 LPP.

(4)

Il contratto di pegno può prevedere che l'importo costituito in pegno aumenti ogni anno fino a concorrenza dell'importo massimo ai sensi del cpv. 3, fino a un'eventuale realizzazione del pegno.

Un ulteriore prelievo anticipato non può essere chiesto prima che siano trascorsi cinque anni dall'ultimo prelievo. In tal caso, il nuovo prelievo anticipato massimo viene calcolato secondo il cpv. 3. Per le persone di oltre 50 anni, trovano applicazione le seguenti disposizioni aggiuntive. La prestazione di libero passaggio acquisita al raggiungimento dell'età di 50 anni viene aumentata degli eventuali rimborsi effettuati dopo tale età e diminuita di un eventuale prelievo anticipato effettuato dopo tale età. La metà della prestazione di libero passaggio viene determinata in base alla differenza tra l'importo della prestazione di libero passaggio al momento del prelievo anticipato e l'importo già impiegato in tale momento per la proprietà di un'abitazione.

(5)

La persona assicurata può rimborsare l'importo prelevato o versare il ricavato della realizzazione del pegno in un importo unico o in più tranches (cpv. 3) fino all'insorgere del diritto derivante dal regolamento alle prestazioni di vecchiaia o fino al subentrare di un'incapacità di lavoro la cui causa comporta l'invalidità o il decesso o fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.

La persona assicurata è tenuta a rimborsare il prelievo anticipato in un importo unico se aliena la proprietà d'abitazioni oppure se concede su quest'ultima dei diritti economicamente equivalenti a un'alienazione.

In caso di rimborso integrale o parziale del prelievo anticipato o del ricavato della realizzazione del pegno è possibile esigere la restituzione delle imposte, interessi esclusi, pagate con il prelievo anticipato o la realizzazione del pegno. Essa deve rivolgere la sua richiesta per iscritto all'autorità cantonale che le ha riscosse entro tre anni dall'avvenuto rimborso.

(6)

A seguito del prelievo anticipato, la parte obbligatoria e la parte sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia disponibile vengono ridotte in base alla loro quota percentuale nell'aver di vecchiaia complessivo. Ne consegue che le prestazioni di vecchiaia nonché d'invalidità o di decesso vengono ridotte, se queste ultime vengono determinate sulla base dell'aver di vecchiaia. Al fine di colmare la lacuna che emerge nella copertura delle prestazioni di invalidità e di decesso, è possibile stipulare un'assicurazione complementare presso Swiss Life, i cui costi vanno a carico della persona assicurata.

A seguito del rimborso del prelievo anticipato, la parte obbligatoria e la parte sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia disponibile vengono aumentate in base alla loro quota percentuale nell'aver di vecchiaia complessivo. Le prestazioni, il cui importo è diminuito a seguito del prelievo anticipato, vengono determinate di nuovo secondo il regolamento di previdenza in vigore al momento del rimborso. Ai sensi dell'art. 12 cpv. 4 la persona assicurata può acquistare mediante un versamento unico la differenza tra le prestazioni ristabilite dopo l'intero rimborso degli importi prelevati e le prestazioni cui essa avrebbe

avuto diritto se non avesse effettuato un prelievo anticipato per finanziare la proprietà di un'abitazione.

Queste disposizioni trovano applicazione per analogia in caso di realizzazione del pegno e in caso di rimborso del ricavato della realizzazione del pegno.

C. Prestazioni di vecchiaia

Art. 11 – Avere di vecchiaia

(1)

Con la tenuta di un conto di vecchiaia ogni persona assicurata accumula un avere di vecchiaia composto da una parte obbligatoria e da una parte sovraobbligatoria. La parte obbligatoria corrisponde all'avere di vecchiaia previsto dagli artt. 15 e 16 LPP. La differenza tra la parte obbligatoria e l'avere di vecchiaia complessivo viene definita parte sovraobbligatoria.

Al conto di vecchiaia vengono accreditati:

- gli accrediti di vecchiaia (art. 12 cpv. 1),
- le prestazioni di libero passaggio risultanti da precedenti rapporti di previdenza; devono essere apportate obbligatoriamente al momento dell'ammissione alla previdenza a favore del personale, nella misura in cui possono essere impiegate per acquistare degli anni assicurativi (art. 12 cpv. 3),
- la prestazione di libero passaggio che in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è stata trasferita dall'istituzione di previdenza dell'ex coniuge risp. dell'ex partner registrato dell'unione domestica registrata sciolta giudizialmente nella previdenza a favore del personale secondo il presente regolamento,
- i versamenti per rimborsare gli importi prelevati in anticipo per la proprietà di un'abitazione o il ricavato conseguito dalla realizzazione del pegno,
- i versamenti supplementari a titolo d'acquisto, ai sensi dell'art. 12 cpv. 4,
- i versamenti prelevati dalle eccedenze derivanti dal contratto d'assicurazione con Swiss Life (art. 23) o dal patrimonio libero della fondazione (art. 23a) come deliberato dal consiglio di fondazione oppure i versamenti derivanti da stanziamenti volontari del datore di lavoro
- gli interessi

Al conto di vecchiaia vengono addebitati:

- la prestazione di libero passaggio che in seguito a divorzio o allo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata deve essere trasferita all'istituzione di previdenza dell'ex coniuge o dell'ex partner registrato dell'unione domestica registrata sciolta giudizialmente,
- il prelievo anticipato destinato alla proprietà d'abitazioni o la somma costituita in pegno in seguito a una realizzazione del pegno.

La parte della prestazione di libero passaggio apportata che non può essere utilizzata per il riscatto di anni assicurativi non viene accreditata al conto di vecchiaia; essa viene utilizzata a titolo di versamento per una polizza di libero passaggio oppure, su richiesta della persona assicurata, a titolo di versamento su un conto di libero passaggio.

(2) In vigore dall'01.01.2014

Il consiglio di fondazione stabilisce annualmente il tasso d'interesse per la remunerazione degli averi di vecchiaia. Per la parte obbligatoria dell'avere di vecchiaia, esso corrisponde almeno al tasso d'interesse fissato dal Consiglio federale. Il consiglio di fondazione fissa, a scadenza annuale, il tasso di proiezione per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia previste. Il tasso di proiezione è un valore a lungo termine e può differire dagli interessi effettivamente accreditati.

Gli interessi vengono calcolati in base al saldo del conto di vecchiaia alla fine dell'anno precedente e accreditati su tale conto alla fine di ogni anno civile.

Per le remunerazioni degli averi di vecchiaia, oltre alla remunerazione secondo la sezione 1, sono determinanti gli artt. 23 e 23a del regolamento di previdenza.

(3)

Se una persona viene ammessa alla previdenza a favore del personale nel corso dell'anno, gli interessi vengono calcolati per la frazione d'anno iniziata in base alla prestazione di libero passaggio trasferita e vengono accreditati sul conto di vecchiaia alla fine dell'anno civile. Questa disposizione viene applicata per analogia ai versamenti supplementari a titolo d'acquisto o ai versamenti effettuati nel corso dell'anno.

Al verificarsi di un evento assicurato o se la persona assicurata lascia la previdenza a favore del personale nel corso dell'anno, gli interessi per l'anno in corso vengono calcolati in base al saldo del conto di vecchiaia disponibile dalla fine dell'anno precedente fino al giorno in cui è sopraggiunto l'evento assicurato o diventa esigibile la prestazione di libero passaggio.

(4)

L'avere di vecchiaia finale, senza interessi, corrisponde al saldo del conto di vecchiaia disponibile alla fine dell'anno civile in corso, maggiorato degli accrediti di vecchiaia per il periodo mancante dall'anno successivo fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, interessi esclusi.

(5)

L'avere di vecchiaia finale legale, senza interessi, corrisponde al saldo del conto di vecchiaia secondo la LPP disponibile alla fine dell'anno civile in corso, maggiorato degli accrediti di vecchiaia secondo la LPP per il periodo mancante dall'anno successivo fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, interessi esclusi.

Art. 12 – Accrediti di vecchiaia

(1) in vigore dall'01.01.2013

Importo degli accrediti di vecchiaia annuali:

Piani previdenziali Standard, Standard O, Standard I, Plus 40, Plus 50, Plus O 10, Plus O 25, Plus O 40 e Plus O 50

Età	Accrediti di vecchiaia in % del salario conteggiabile
25 - 34	7%
35 - 44	10%
45 - 54	15%
55 - 65 *)	18%

*) Per donne fino all'età di 64 anni

Piano previdenziale Standard S

Età	Accrediti di vecchiaia in % del salario conteggiabile	
	Parti di salario secondo la LPP, attualmente al massimo fino al 300% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS	Parti di salario oltre il salario an- nuo massimo secondo la LPP
25 - 34	7%	20%
35 - 44	10%	20%
45 - 54	15%	20%
55 - 65 *)	18%	20%

*) Per donne fino all'età di 64 anni

Piani previdenziali Plus OS 10 (già: Standard Splus), Plus OS 25, Plus OS 40 e Plus OS 50

Età	Accrediti di vecchiaia in % del salario conteggiabile
25 - 65 *)	25%

*) Per donne fino all'età di 64 anni

Piano di previdenza Optima

Età	Accrediti di vecchiaia in % del salario conteggiabile <small>in vigore dall'01.01.2014</small>
25 - 34	6%
35 - 44	10%
45 - 54	14%
55 - 65 *)	16%

*) Per donne fino all'età di 64 anni

L'importo degli accrediti di vecchiaia annui in caso di continuazione dell'assicurazione dopo l'età di pensionamento ordinaria è disciplinato dall'allegato 1 art. 13 cpv. 4.

(2)

Gli accrediti di vecchiaia vengono accumulati al più presto a partire dal 1° gennaio susseguente al compimento dei 24 anni.

(3)

Le prestazioni di libero passaggio servono all'acquisto di anni assicurativi. L'acquisto equivale al versamento supplementare di accrediti di vecchiaia ai sensi del cpv. 1, tenuto conto del salario al momento dell'ammissione della persona assicurata alla previdenza a favore del personale.

L'importo massimo dell'acquisto corrisponde alla differenza tra l' avere di vecchiaia massimo possibile e quello effettivamente disponibile al momento dell'acquisto. L' avere di vecchiaia massimo possibile corrisponde all' avere di vecchiaia raggiungibile secondo il piano di previdenza in caso di periodo di contribuzione senza interruzioni e con l'attuale salario assicurato fino al momento dell'acquisto. Il calcolo dell'ammontare dell' avere di vecchiaia massimo possibile è riportato nell'Allegato 3 Tabelle di acquisto.

(4) in vigore dall'01.01.2011

Per migliorare la sua protezione previdenziale la persona assicurata può effettuare un versamento supplementare a titolo d'acquisto facoltativo fino al raggiungimento delle prestazioni regolamentari complete, calcolato analogamente al cpv. 3, sezione 2, nei seguenti casi:

- a. per il riscatto di anni assicurativi mancanti che non hanno potuto essere acquistati con le prestazioni di libero passaggio; dopo un acquisto integrale l'aver di vecchiaia si basa sulla durata assicurativa massima secondo l'allegato 3 (tabelle di acquisto). A seguito dell'acquisto di anni assicurativi mancanti aumenta la parte sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia;
- b. per il riscatto di uno o più aumenti di salario; dopo un riscatto integrale l'aver di vecchiaia si basa su accrediti di vecchiaia determinati per la durata assicurativa precedente in base al salario determinante al momento del riscatto. Inoltre è possibile riscattare un miglioramento del piano previdenziale per la durata assicurativa precedente. A seguito del riscatto di un aumento di salario o di un miglioramento del piano previdenziale, aumenta la parte sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia;
- c. per il riscatto della lacuna nella previdenza che sussiste dopo il rimborso completo di un prelievo anticipato per finanziare la proprietà d'abitazioni; dopo un riscatto integrale la parte obbligatoria e la parte sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia corrispondono all'importo che sarebbe risultato senza l'impiego dei capitali per finanziare la proprietà d'abitazioni;
- d. per il riscatto della lacuna nella previdenza dovuta al divorzio o allo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata e al trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio all'istituzione di previdenza dell'ex coniuge risp. dell'ex partner registrato dell'unione domestica registrata sciolta giudizialmente; dopo un riscatto integrale la parte obbligatoria e la parte sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia corrispondono all'importo che sarebbe risultato senza il trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio.

Ogni versamento supplementare a titolo d'acquisto è limitato all'importo massimo stabilito dalla legge.

In linea di massima il riscatto è sempre possibile, come precedentemente descritto, con le seguenti eccezioni:

- Se la persona assicurata ha prelevato in anticipo una parte dell'aver di vecchiaia per la proprietà d'abitazioni, occorre osservare le limitazioni ai sensi dell'art. 79b cpv. 3 LPP (rimborso del prelievo anticipato).
- Esso è possibile al massimo fino all'inizio di un'incapacità lavorativa la cui causa provoca l'invalidità o il decesso o fino all'insorgere del diritto alle prestazioni di vecchiaia. Occorre inoltre osservare le restrizioni riguardo al versamento dell'aver di vecchiaia sotto forma di capitale secondo l'art. 13 cpv. 5.
- È possibile solo sulla parte attiva dell'assicurazione se la persona assicurata è parzialmente invalida.
- Per le persone assicurate che al momento del riscatto non erano mai state affiliate a un'istituzione di previdenza si applicano le disposizioni legali aggiuntive secondo la LPP.

Se a seguito dell'acquisto risultano prestazioni di rischio più elevate, a questo aumento si applicano per analogia le disposizioni relative a un possibile esame dello stato di salute e ad una possibile riserva per motivi di salute al momento dell'ammissione alla previdenza a favore del personale (art. 3 cpv. 1).

Non sussiste alcuna riserva per motivi di salute se la persona assicurata riscatta la lacuna previdenziale risultante dal divorzio o dallo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata entro un anno dalla data del divorzio o dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.

Art. 13 – Rendita di vecchiaia

(1)

Con riserva dei cpv. 3 e 4 e nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato 5, la persona assicurata ha diritto a una rendita di vecchiaia vitalizia al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria (art. 4 cpv. 2).

(2)

Rendita di vecchiaia A

La rendita di vecchiaia annuale risulta dalla conversione della parte obbligatoria e della parte sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento, al più tardi al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria. Rimane salva la facoltà di continuare l'assicurazione dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria conformemente all'allegato 1 all'art. 13 cpv. 4.

Rendita di vecchiaia B

La rendita di vecchiaia annuale risulta dalla conversione dell'aver di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento meno il valore attuale per il finanziamento delle prestazioni per i superstiti secondo le basi LPP 2020 TG e un tasso d'interesse tecnico dello 0%, al più tardi al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria. Rimane salva la facoltà di continuare l'assicurazione dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria conformemente all'allegato 1 all'art. 13 cpv. 4.

La base per il calcolo dell'ammontare della rendita di vecchiaia A e B è costituita dalle aliquote di conversione secondo l'allegato 5.

Le aliquote di conversione per la rendita di vecchiaia A applicabili in caso di conversione all'età di pensionamento ordinaria, con inclusione totale della rendita per vedove o per vedovi, della rendita per conviventi e della rendita per figli di pensionati, figurano sul certificato di previdenza.

Se al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria una persona assicurata è invalida ai sensi dell'AI, la rendita di vecchiaia risultante dall'aver di vecchiaia ai sensi della LPP viene paragonata alla rendita d'invalidità determinante ai sensi della LPP. Se la rendita di vecchiaia menzionata è inferiore, la differenza viene versata in aggiunta alla rendita di vecchiaia risultante a norma del presente regolamento.

(3)

La persona assicurata ha diritto a una rendita di vecchiaia vitalizia o a una rendita di vecchiaia parziale immediata prima di raggiungere l'età di pensionamento ordinaria in caso di cessazione dell'attività lucrativa o di cessazione parziale dell'attività lucrativa a partire dal primo del mese susseguente il compimento dei 58 anni. Se la persona assicurata lascia l'istituzione di previdenza dopo il compimento dei 58 anni continuando a esercitare un'attività lucrativa totale o parziale, per la parte attiva dell'assicurazione essa può optare anche per il versamento della prestazione di libero passaggio in luogo della rendita di vecchiaia.

Se la persona assicurata sceglie il pensionamento parziale e le seguenti condizioni sono soddisfatte, essa può richiedere anticipatamente la parte della rendita di vecchiaia corrispondente al grado di pensionamento. Il grado di pensionamento, che deriva dal grado d'occupazione, è determinante per le quote dell'aver di vecchiaia obbligatorio e di quello sovraobbligatorio che sono alla base della rendita di vecchiaia parziale.

- Il grado di pensionamento ammonta al minimo al 25% e al massimo all'80%. Nell'ambito del succitato margine, il grado di pensionamento può essere aumentato una tantum al più presto dopo lo scadere di un anno. Non è possibile effettuare una riduzione.

- In caso di pensionamento parziale con liquidazione parziale in capitale secondo l'art. 13 cpv. 5, l'aver di vecchiaia viene suddiviso in base al rapporto richiesto per il versamento di una liquidazione in capitale e di una rendita di vecchiaia parziale.
- Nel corso dell'ultimo anno prima del pensionamento completo un pensionamento parziale non è più possibile.
- Nella misura del pensionamento parziale è escluso il diritto alle prestazioni d'invalidità.
- Dopo il pensionamento parziale l'acquisto di anni assicurativi mancanti (art. 12 cpv. 4 lett. a) a d) del regolamento) è unicamente possibile per la parte attiva dell'assicurazione. Rimangono riservate le disposizioni restrittive dell'art. 12 cpv. 4.

In caso di pensionamento totale e parziale, l'ammontare della rendita di vecchiaia risulta dalla conversione dell'aver di vecchiaia obbligatorio e sovraobbligatorio disponibile risp. conteggiabile al momento del pensionamento con le aliquote di conversione valide al momento del pensionamento secondo l'allegato 5.

(4)

Se il pensionamento avviene dopo l'età di pensionamento ordinaria, si determina l'aver di vecchiaia obbligatorio e quello sovraobbligatorio e si continua l'assicurazione soggetta al pagamento dei premi conformemente all'allegato 1 a questo cpv.

(5)

Con riserva delle seguenti disposizioni e dell'art. 8 cpv. 4, in luogo della rendita di vecchiaia intera o di una rendita parziale, la persona assicurata può richiedere la liquidazione in capitale dell'intero avere di vecchiaia disponibile o di parte dello stesso. Al momento del pensionamento occorre inoltrare una relativa dichiarazione scritta. A partire da tale momento essa è irrevocabile. Per le persone sposate o che vivono in unione domestica registrata è richiesta la controfirma da parte del coniuge o del partner registrato, intesa come suo consenso.

In caso di versamento parziale del capitale, la parte obbligatoria e la parte sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia disponibile vengono ridotte proporzionalmente alla loro percentuale all'aver di vecchiaia disponibile.

Una persona invalida ai sensi dell'art. 5 del regolamento ha l'obbligo di consegnare la dichiarazione relativa al versamento del capitale in un unico importo o parziale al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria.

A partire dal momento della ricezione di tutti i documenti necessari, debitamente compilati, concernenti la riscossione dell'aver di vecchiaia o di parte di esso sotto forma di capitale, la fondazione si riserva un termine massimo per l'elaborazione di un mese.

Per la parte dell'aver di vecchiaia percepita sotto forma di capitale si estinguono tutti i diritti derivanti dal regolamento.

Se la persona assicurata ha effettuato un versamento supplementare a titolo d'acquisto per migliorare la sua protezione previdenziale, può percepire sotto forma di capitale la parte dell'aver di vecchiaia finanziata tramite l'acquisto soltanto se fra l'acquisto e la scadenza della prestazione di vecchiaia sono trascorsi almeno tre anni. Questa limitazione non è determinante dopo l'acquisto di anni assicurativi per colmare la lacuna nella previdenza risultante in seguito al divorzio o allo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata e al trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio all'istituzione di previdenza dell'ex coniuge o dell'ex partner registrato dell'unione domestica registrata sciolta giudizialmente. Inoltre questa limitazione non è determinante per il rimborso di capitale per la proprietà d'abitazioni.

Art. 14 – Rendite per figli di pensionati

(1)

La persona assicurata ha diritto a una rendita per ogni figlio (art. 18 cpv. 2) d'età inferiore ai 18 anni.

Rimane riservato l'art. 13 cpv. 5 (liquidazione in capitale dell'avere di vecchiaia).

La rendita per figli di pensionati è esigibile a partire dalla scadenza della rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 13. Il diritto alla rendita si estingue quando il figlio compie l'età succitata, oppure in caso di decesso dello stesso o della persona assicurata,

L'art. 13 cpv. 3 e 4 come pure l'art. 18 cpv. 3, secondo paragrafo, si applicano per analogia.

(2) in vigore dall'01.01.2014

La rendita annuale per figli di pensionati è pari per ogni figlio al 20% della rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 13.

D. Prestazioni di rischio

Art. 15 – Rendita d'invalidità

(1)

La persona invalida ai sensi dell'art. 5 ha diritto a una rendita d'invalidità.

Rimane riservato l'art. 9 cpv. 1 (coordinamento con le prestazioni secondo la LAINF o la LAM).

Nei piani di previdenza con un periodo d'attesa di 12 mesi, il diritto è esigibile dopo questo periodo d'attesa, al più tardi tuttavia quando sorge il diritto alla rendita dell'AI.

Nei piani di previdenza con un periodo d'attesa superiore a 12 mesi, la rendita d'invalidità è esigibile dal momento in cui il diritto alle prestazioni dell'assicurazione d'indennità giornaliera a norma di legge è esaurito (art. 26 OPP 2); il diritto alle prestazioni minime ai sensi della LPP sorge al più tardi dopo 24 mesi e quello alle prestazioni sovraobbligatorie al più presto dopo 24 mesi (= periodo d'attesa).

Tuttavia, se la persona invalida percepisce ancora il salario intero o un'entrata equivalente, la rendita d'invalidità diventa esigibile al momento in cui cessano tali entrate.

Per determinare il periodo d'attesa si sommano i periodi in cui è sussistita un'incapacità di guadagno, a condizione che non siano seguiti da un periodo di capacità di guadagno completa di oltre 12 mesi. La rendita d'invalidità è esigibile senza ulteriore periodo d'attesa, se la persona assicurata ha già avuto diritto in precedenza a una rendita d'invalidità e a condizione che nel frattempo non sia stata in possesso della piena capacità di guadagno per un periodo durato oltre 12 mesi

Durante il periodo della riconversione professionale della persona invalida susseguente allo spirare del periodo d'attesa, la rendita d'invalidità e le rendite per figli d'invalidi sono assicurate in misura da coprire, insieme all'indennità giornaliera dell'AI, al massimo il 100% del guadagno presumibilmente perso. È fatto salvo il cpv. 2.

Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue in caso di cessazione dell'invalidità, come pure se la persona assicurata decede o raggiunge l'età di pensionamento ordinaria.

(2) in vigore dall'01.01.2013

In caso d'invalidità totale, la rendita annuale d'invalidità ammonta:

Piani di previdenza

Standard, Standard O:

In caso di malattia:

all'importo che si ottiene mediante la conversione dell'aveve di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

In caso d'infortunio di un dipendente:

alle prestazioni minime ai sensi della LPP

In caso d'infortunio di un indipendente:

all'importo che si ottiene mediante la conversione dell'aveve di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Standard I:

In caso di malattia:

all'80% del salario conteggiabile per le prestazioni di rischio; essa è tuttavia pari almeno all'importo che si ottiene mediante la conversione dell'aveve di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

In caso d'infortunio di un dipendente:

- In un ambito salariale fino al massimo LAINF (situazione 2021: CHF148 200) solo nei limiti delle prestazioni minime ai sensi della LPP
- In un ambito salariale superiore al limite massimo LAINF, all'80% del salario conteggiabile per le prestazioni di rischio.

In caso d'infortunio di un indipendente:

all'80% del salario conteggiabile per le prestazioni di rischio; essa è tuttavia pari almeno all'importo che si ottiene mediante la conversione dell'aveve di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Standard S, Plus O 10,
Plus OS 10 (già: Standard Splus):

In caso di malattia:

al 10% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno all'importo che si ottiene mediante la conversione dell'aveve di vecchiaia finale legale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando l'aliquota di conversione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

In caso d'infornonio di un dipendente:

- In un ambito salariale fino al massimo LAINF (situazione 2021: CHF148 200) solo nei limiti delle prestazioni minime ai sensi della LPP
- In un ambito salariale superiore al limite massimo LAINF, al 10% del salario conteggiabile.

In caso d'infornonio di un indipendente:

al 10% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno all'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale legale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando l'aliquota di conversione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Plus O 25, Plus OS 25:

In caso di malattia:

al 25% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno all'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale legale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando l'aliquota di conversione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

In caso d'infornonio di un dipendente:

- In un ambito salariale fino al massimo LAINF (situazione 2021: CHF148 200) solo nei limiti delle prestazioni minime ai sensi della LPP
- In un ambito salariale superiore al limite massimo LAINF, al 25% del salario conteggiabile.

In caso d'infornonio di un indipendente:

al 25% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno all'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale legale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando l'aliquota di conversione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Plus OS 40:

In caso di malattia:

al 40% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno all'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando l'aliquota di conversione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

In caso d'infornonio di un dipendente:

- In un ambito salariale fino al massimo LAINF (situazione 2021: CHF148 200) solo nei limiti delle prestazioni minime ai sensi della LPP
- In un ambito salariale superiore al limite massimo LAINF, al 40% del salario conteggiabile.

In caso d'infortunio di un indipendente:

al 40% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno all'importo che si ottiene mediante la conversione dell'aveve di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando l'aliquota di conversione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Plus OS 50:

In caso di malattia:

al 50% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno all'importo che si ottiene mediante la conversione dell'aveve di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando l'aliquota di conversione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

In caso d'infortunio di un dipendente:

- In un ambito salariale fino al massimo LAINF (situazione 2021: CHF148 200) solo nei limiti delle prestazioni minime ai sensi della LPP
- In un ambito salariale superiore al limite massimo LAINF, al 50% del salario conteggiabile.

In caso d'infortunio di un indipendente:

al 50% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno all'importo che si ottiene mediante la conversione dell'aveve di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando l'aliquota di conversione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Plus 40, Plus O 40:

In caso di malattia:

al 40% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno all'importo che si ottiene mediante la conversione dell'aveve di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

In caso d'infortunio di un dipendente:

- In un ambito salariale fino al massimo LAINF (situazione 2021: CHF148 200) solo nei limiti delle prestazioni minime ai sensi della LPP
- In un ambito salariale superiore al limite massimo LAINF, al 40% del salario conteggiabile.

In caso d'infortunio di un indipendente:

al 40% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno all'importo che si ottiene mediante la conversione dell'aveve di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Plus 50, Plus O 50:

In caso di malattia:

al 50% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno all'importo che si ottiene mediante la conversione dell'aveve di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

In caso d'infortunio di un dipendente:

- In un ambito salariale fino al massimo LAINF (situazione 2021: CHF148 200) solo nei limiti delle prestazioni minime ai sensi della LPP
- In un ambito salariale superiore al limite massimo LAINF, al 50% del salario conteggiabile.

In caso d'infortunio di un indipendente:

al 50% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno all'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Optima:

In caso di malattia:

al 60% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno all'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

In caso d'infortunio di un dipendente:

- In un ambito salariale fino al massimo LAINF (situazione 2021: CHF148 200) solo nei limiti delle prestazioni minime ai sensi della LPP
- In un ambito salariale superiore al limite massimo LAINF, al 60% del salario conteggiabile.

In caso d'infortunio di un indipendente:

al 60% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno all'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Art. 16 – Rendita per figli di invalidi

(1)

La persona assicurata invalida ai sensi dell'art. 5 ha diritto alla rendita per i figli (art. 18 cpv. 2) nella misura seguente:

Piani di previdenza

Standard, Standard O,
Standard I, Standard S,
Plus OS 10 (già: Standard Splus): in vigore fino al 31.12.2013 per i figli al di sotto dei 18 anni

Optima,
Plus 40, Plus 50,
Plus O 10, Plus O 25, Plus O 40, Plus O 50,
Plus OS 25, Plus OS 40,
Plus OS 50 in vigore dall'01.01.2013
Standard I, Standard S,
Plus OS 10 (già: Standard Splus): in vigore a partire dall'01.01.2014 per i figli di età inferiore ai 20 anni

Rimane riservato l'art. 9 cpv. 1 (coordinamento con le prestazioni ai sensi della LAINF o della LAM). in vigore dall'01.01.2011

La rendita per figli d'invalidi viene versata a partire dallo stesso momento in cui viene corrisposta la rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 15. Il diritto alla rendita per figli di invalidi si estingue se cessa il diritto alla rendita d'invalidità oppure se il figlio compie l'età summenzionata o decede. L'art. 18 cpv. 3 si applica per analogia.

(2) in vigore dall'01.01.2013

In caso d'invalidità totale, la rendita annuale per figli di invalidi ammonta per ogni figlio:

Piani di previdenza

Standard, Standard O, Standard I:

In caso di malattia:

al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'aveve di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

In caso d'infortunio di un dipendente:

alle prestazioni minime ai sensi della LPP

In caso d'infortunio di un indipendente:

al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'aveve di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Standard S, Plus O 10,
Plus OS 10 (già: Standard Splus):

In caso di malattia:

al 2% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'aveve di vecchiaia finale legale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando l'aliquota di conversione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

In caso d'infortunio di un dipendente:

- In un ambito salariale fino al massimo LAINF (situazione 2021: CHF148 200) solo nei limiti delle prestazioni minime ai sensi della LPP
- In un ambito salariale superiore al limite massimo LAINF, al 2% del salario conteggiabile.

In caso d'infortunio di un indipendente:

al 2% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'aveve di vecchiaia finale legale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando l'aliquota di conversione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Plus O 25, Plus OS 25:

In caso di malattia:

al 5% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale legale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando l'aliquota di conversione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

In caso d'infortunio di un dipendente:

- In un ambito salariale fino al massimo LAINF (situazione 2021: CHF148 200) solo nei limiti delle prestazioni minime ai sensi della LPP
- In un ambito salariale superiore al limite massimo LAINF, al 5% del salario conteggiabile.

In caso d'infortunio di un indipendente:

al 5% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale legale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando l'aliquota di conversione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Plus 40, Plus O 40, Optima:

In caso di malattia:

all'8% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

In caso d'infortunio di un dipendente:

- In un ambito salariale fino al massimo LAINF (situazione 2021: CHF148 200) solo nei limiti delle prestazioni minime ai sensi della LPP
- In un ambito salariale superiore al limite massimo LAINF, al 8% del salario conteggiabile.

In caso d'infortunio di un indipendente:

all'8% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Plus 50, Plus O 50:

In caso di malattia:

all'10% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

In caso d'infortunio di un dipendente:

- In un ambito salariale fino al massimo LAINF (situazione 2021: CHF148 200) solo nei limiti delle prestazioni minime ai sensi della LPP
- In un ambito salariale superiore al limite massimo LAINF, al 10% del salario conteggiabile.

In caso d'infortunio di un indipendente:

all'10% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Plus OS 40:

In caso di malattia:

all'8% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale legale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando l'aliquota di conversione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

In caso d'infortunio di un dipendente:

- In un ambito salariale fino al massimo LAINF (situazione 2021: CHF148 200) solo nei limiti delle prestazioni minime ai sensi della LPP
- In un ambito salariale superiore al limite massimo LAINF, al 8% del salario conteggiabile.

In caso d'infortunio di un indipendente:

al 8% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale legale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando l'aliquota di conversione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Plus OS 50:

In caso di malattia:

al 10% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale legale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando l'aliquota di conversione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

In caso d'infortunio di un dipendente:

- In un ambito salariale fino al massimo LAINF (situazione 2021: CHF148 200) solo nei limiti delle prestazioni minime ai sensi della LPP
- In un ambito salariale superiore al limite massimo LAINF, al 10% del salario conteggiabile.

In caso d'infortunio di un indipendente:

al 10% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale legale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando l'aliquota di conversione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Art. 17 – Rendita per vedove; rendita per vedovi; rendita per conviventi

(1)

Le disposizioni del presente articolo sui diritti dei coniugi superstiti e degli ex coniugi si applicano per analogia al partner registrato superstite, risp. all'ex partner superstite di un'unione domestica registrata sciolta giudizialmente.

I diritti dei partner conviventi superstiti nel caso di unione domestica non registrata si basano sul cpv. 5.

(2) in vigore dall'01.01.2013

Piani di previdenza

Standard, Standard O,
Standard I: fino al 31.12.2013

Diritto del coniuge

In caso di decesso della persona assicurata prima o dopo l'inizio del versamento della rendita di vecchiaia, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per vedove o per vedovi se

- deve provvedere al sostentamento di uno o più figli oppure
- ha già compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno 5 anni.

Se non adempie nessuna di tali condizioni, il coniuge superstite ha diritto a una liquidazione in capitale pari a tre rendite per vedove o per vedovi annuali.

Restano riservati l'art. 9 cpv. 1 (coordinamento con le prestazioni ai sensi della LAINF o della LAM) e l'art. 13 cpv. 5 (liquidazione in capitale dell'avere di vecchiaia).

Diritto dell'ex coniuge

L'ex coniuge è equiparato al coniuge se

- il matrimonio è durato almeno dieci anni e
- nella sentenza di divorzio è stata accordata all'ex coniuge una rendita ai sensi dell'art. 124e cpv. 1 CC o dell'art. 126 cpv. 1 CC.

La rendita corrisponde all'ammontare del quale il diritto derivante dalla sentenza di divorzio supera le prestazioni per i superstiti dell'AVS; i diritti propri dell'ex coniuge a prestazioni dell'AVS e dell'AI non vengono tenuti in considerazione. In nessun caso la rendita è superiore alla rendita assicurata ed è corrisposta fintantoché la rendita assegnata nell'ambito della sentenza di divorzio avrebbe dovuto essere versata dalla persona assicurata.

Tuttavia, l'ex coniuge ha diritto alle prestazioni solo nella misura in cui il diritto derivante dalla sentenza di divorzio superi le prestazioni di altre assicurazioni, in particolare quelle dell'AVS e dell'AI, al massimo però al 60% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'aver di vecchiaia finale legale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando l'aliquota di conversione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Disposizioni comuni

La rendita per vedove o per vedovi è vitalizia ed è esigibile a partire dal decesso della persona assicurata, al più presto tuttavia dal momento in cui cessa il pagamento dell'intero salario. Rimane riservato l'art. 8 cpv. 2.

Se la vedova o il vedovo si risposa, il diritto alla rendita si estingue.

Piani di previdenza

Standard S, Optima,

Plus 40, Plus 50, Plus O 10, Plus O 25, Plus O 40, Plus O 50,

Plus OS 10 (già: Standard Splus), Plus OS 25, Plus OS 40, Plus OS 50, Plus OS 50,

Standard I: in vigore dall'01.01.2014

Diritto del coniuge

In caso di decesso della persona assicurata prima o dopo l'inizio del versamento della rendita di vecchiaia, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per vedove o per vedovi.

Restano riservati l'art. 9 cpv. 1 (coordinamento con le prestazioni ai sensi della LAINF o della LAM) e l'art. 13 cpv. 5 (liquidazione in capitale dell'aver di vecchiaia).

Diritto dell'ex coniuge

L'ex coniuge è equiparato al coniuge se

- il matrimonio è durato almeno dieci anni e
- nella sentenza di divorzio è stata accordata all'ex coniuge una rendita ai sensi dell'art. 124e cpv. 1 CC o dell'art. 126 cpv. 1 CC.

La rendita corrisponde all'ammontare del quale il diritto derivante dalla sentenza di divorzio supera le prestazioni per i superstiti dell'AVS; i diritti propri dell'ex coniuge a prestazioni dell'AVS e dell'AI non vengono tenuti in considerazione. In nessun caso la rendita è superiore alla rendita assicurata ed è corrisposta fintantoché la rendita assegnata nell'ambito della sentenza di divorzio avrebbe dovuto essere versata dalla persona assicurata.

Tuttavia, l'ex coniuge ha diritto alle prestazioni solo nella misura in cui il diritto derivante dalla sentenza di divorzio superi le prestazioni di altre assicurazioni, in particolare quelle dell'AVS e dell'AI, al massimo però al 60% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale legale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando l'aliquota di conversione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Disposizioni comuni

La rendita per vedove o per vedovi è vitalizia ed è esigibile a partire dal decesso della persona assicurata, al più presto tuttavia dal momento in cui cessa il pagamento dell'intero salario. Rimane riservato l'art. 8 cpv. 2.

Se la vedova o il vedovo si risposa prima del compimento dei 45 anni o fa registrare un'unione domestica, il diritto alla rendita si estingue e viene versata una liquidazione in capitale pari a tre rendite annuali. Il coniuge vedovo può rinunciare e chiedere per iscritto che il diritto alla rendita rinasca in caso di scioglimento giudiziale del nuovo matrimonio o dell'unione domestica registrata. Tale richiesta è irrevocabile e vale anche per eventuali matrimoni successivi o unioni domestiche registrate.

Se l'ex coniuge si sposa o fa registrare un'unione domestica registrata, il diritto alla rendita si estingue e non viene corrisposta alcuna liquidazione in capitale né sussiste il diritto di riattivare la rendita in caso di scioglimento giudiziale del nuovo matrimonio o dell'unione domestica registrata.

(3) in vigore dall'01.01.2013

In caso di decesso della persona assicurata **prima** dell'inizio del versamento della rendita di vecchiaia, la rendita annuale per vedove o per vedovi ammonta

Piani di previdenza

Standard, Standard O, Standard I:

In caso di malattia:

al 60% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

In caso d'infortunio di un dipendente:

alle prestazioni minime ai sensi della LPP

In caso d'infortunio di un indipendente:

al 60% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Standard S, Plus O 10,
Plus OS 10 (già: Standard Splus):

In caso di malattia:

al 6% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 60% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale legale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando l'aliquota di conversione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

In caso d'infortunio di un dipendente:

- In un ambito salariale fino al massimo LAINF (situazione 2021: CHF148 200) solo nei limiti delle prestazioni minime ai sensi della LPP
- In un ambito salariale superiore al limite massimo LAINF, al 6% del salario conteggiabile.

In caso d'infortunio di un indipendente:

al 6% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 60% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale legale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando l'aliquota di conversione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Plus O 25, Plus OS 25:

In caso di malattia:

al 15% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 60% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale legale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando l'aliquota di conversione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

In caso d'infortunio di un dipendente:

- In un ambito salariale fino al massimo LAINF (situazione 2021: CHF148 200) solo nei limiti delle prestazioni minime ai sensi della LPP
- In un ambito salariale superiore al limite massimo LAINF, al 15% del salario conteggiabile.

In caso d'infortunio di un indipendente:

al 15% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 60% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale legale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando l'aliquota di conversione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Plus 40, Plus O 40:

In caso di malattia:

all'24% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 60% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

In caso d'infortunio di un dipendente:

- In un ambito salariale fino al massimo LAINF (situazione 2021: CHF148 200) solo nei limiti delle prestazioni minime ai sensi della LPP
- In un ambito salariale superiore al limite massimo LAINF, al 24% del salario conteggiabile.

In caso d'infortunio di un indipendente:

all'24% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 60% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Plus 50, Plus O 50:

In caso di malattia:

all'30% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 60% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

In caso d'infortunio di un dipendente:

- In un ambito salariale fino al massimo LAINF (situazione 2021: CHF148 200) solo nei limiti delle prestazioni minime ai sensi della LPP
- In un ambito salariale superiore al limite massimo LAINF, al 30% del salario conteggiabile.

In caso d'infortunio di un indipendente:

all'30% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 60% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Plus OS 40:

In caso di malattia:

al 24% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 60% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale legale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando l'aliquota di conversione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

In caso d'infortunio di un dipendente:

- In un ambito salariale fino al massimo LAINF (situazione 2021: CHF148 200) solo nei limiti delle prestazioni minime ai sensi della LPP
- In un ambito salariale superiore al limite massimo LAINF, al 24% del salario conteggiabile.

In caso d'infortunio di un indipendente:

al 24% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 60% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale legale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando l'aliquota di conversione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Plus OS 50:

In caso di malattia:

al 30% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 60% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale legale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando l'aliquota di conversione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

In caso d'infortunio di un dipendente:

- In un ambito salariale fino al massimo LAINF (situazione 2021: CHF148 200) solo nei limiti delle prestazioni minime ai sensi della LPP
- In un ambito salariale superiore al limite massimo LAINF, al 30% del salario conteggiabile.

In caso d'infortunio di un indipendente:

al 30% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 60% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale legale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando l'aliquota di conversione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Optima:

In caso di malattia:

all'20% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 60% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

In caso d'infortunio di un dipendente:

- In un ambito salariale fino al massimo LAINF (situazione 2021: CHF148 200) solo nei limiti delle prestazioni minime ai sensi della LPP
- In un ambito salariale superiore al limite massimo LAINF, al 20% del salario conteggiabile.

In caso d'infortunio di un indipendente:

all'20% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 60% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

In caso di decesso della persona assicurata **dopo** l'inizio del versamento della rendita di vecchiaia, la rendita annuale per vedove o per vedovi ammonta al 60% dell'ultima rendita di vecchiaia versata.

Se il coniuge o l'ex coniuge è di oltre dieci anni più giovane della persona assicurata, la rendita viene ridotta dell'1% del suo importo totale per ogni anno o frazione d'anno che supera tale differenza d'età del coniuge o dell'ex coniuge.

Se il matrimonio ha avuto luogo dopo il compimento dei 65 anni della persona assicurata, la rendita, eventualmente già ridotta ai sensi delle suddette disposizioni, viene diminuita nella seguente misura:

- in caso di matrimonio durante il 66° anno di età: 80%
- in caso di matrimonio durante il 67° anno di età: 60%
- in caso di matrimonio durante il 68° anno di età: 40%
- in caso di matrimonio durante il 69° anno di età: 20%
- in caso di matrimonio dopo il 69° anno di età: 0%

Se la persona assicurata si è sposata dopo aver compiuto l'età di 65 anni e se, quando ha contratto il matrimonio, soffriva di una malattia che le doveva essere nota e in seguito alla quale decede entro due anni dal matrimonio, non viene versata alcuna rendita.

Il diritto alla prestazione minima risultante ai sensi delle disposizioni della LPP rimane in ogni caso garantito.

(4)

Con riserva dell'art. 8 cpv. 4, è possibile percepire una liquidazione in capitale in luogo della rendita intera o di una rendita parziale.

La liquidazione in capitale a favore della vedova o del vedovo che al decesso della persona assicurata ha compiuto i 45 anni corrisponde alla riserva matematica risultante considerando l'età della vedova o del vedovo per la parte della rendita esigibile sotto forma di capitale.

Se in tale momento la vedova o il vedovo non ha ancora raggiunto l'età di 45 anni, la riserva matematica calcolata secondo i principi anzidetti viene ridotta del 3% per ogni anno intero o frazione d'anno che manca fino al raggiungimento dei 45 anni. La liquidazione in capitale ammonta tuttavia come minimo al quadruplo della parte della rendita percepita sotto forma di capitale.

La richiesta di liquidazione in capitale deve essere presentata per iscritto prima che inizi il primo pagamento della rendita.

Per la parte della rendita percepita sotto forma di capitale, si estinguono tutti i diritti previsti dal regolamento, ad eccezione di quello a rendite per orfani.

(5) in vigore dall'01.01.2013

Il partner convivente superstite (dello stesso o dell'altro sesso) di una persona assicurata, che non è sposata né vive in unione domestica registrata, dopo il decesso di quest'ultima viene equiparato alla vedova o al vedovo e disposizioni relative alla rendita per vedove o per vedovi e ai coniugi valgono per analogia se

- non percepisce alcuna rendita per vedove o per vedovi né una rendita per conviventi di un'istituzione di previdenza del 2° pilastro, salvo si tratti di una rendita vitalizia in virtù dell'art. 124a CC nell'ambito di un divorzio
- non è sposato né vive in un'unione domestica registrata
- non è imparentato con la persona assicurata e non vi è tra loro affinità in linea discendente (art. 95 cpv. 1 e 2 CC)
- con la persona assicurata
 - ha convissuto almeno 5 anni consecutivi prima del decesso nella medesima economia domestica
 oppure

- al momento del decesso conviveva nella medesima economia domestica e deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni che conformemente al presente regolamento hanno diritto a rendite per orfani
- la persona era assicurata in uno dei seguenti piani previdenziali:
 - Standard S, Optima, Plus 40, Plus 50, Plus O 10, Plus O 25, Plus O 40, Plus O 50, Plus OS 10 (già: Standard Splus), Plus OS 25, Plus OS 40, Plus OS 50
 - Standard I in vigore dall'01.01.2014

Art. 18 – Rendite per orfani

(1) in vigore dall'01.01.2013

Hanno diritto alla rendita per orfani i figli di cui al cpv. 2 di una persona assicurata deceduta prima o dopo l'inizio del versamento della rendita nella seguente misura:

Piani di previdenza

Standard, Standard O, Standard I, Standard S, Plus OS 10 (già: Standard Splus): in vigore fino al 31.12.2013 per i figli di età inferiore ai 18 anni,

Optima, Plus 40, Plus 50, Plus O 10, Plus O 25, Plus O 40, Plus O 50, Plus OS 25, Plus OS 40, Plus OS 50, Standard I, Standard S, Plus OS 10 (già: Standard Splus): in vigore dall'01.01.2014 per i figli di età inferiore ai 20 anni.

Restano riservati l'art. 9 cpv. 1 (coordinamento con le prestazioni ai sensi della LAINF o della LAM) e l'art. 13 cpv. 5 (liquidazione in capitale dell'avere di vecchiaia).

(2)

Sono considerati figli:

- i figli della persona assicurata ai sensi dell'art. 252 CC
- i figli elettivi e i figliastri al cui sostentamento la persona assicurata provvede interamente o in misura preponderante.

(3) in vigore dall'01.01.2013

Con riserva dell'art. 8 cpv. 2 e delle susseguenti disposizioni, la rendita per orfani è esigibile dal decesso della persona assicurata, al più presto tuttavia dal momento in cui cessa il pagamento dell'intero salario, e nella misura seguente:

Piani di previdenza

Standard, Standard O, Standard I, Standard S, Plus OS 10 (già: Standard Splus): in vigore fino al 31.12.2013 fino al compimento dei 18 anni del figlio

Optima, Plus 40, Plus 50, Plus O 10,
Plus O 25, Plus O 40, Plus O 50,
Plus OS 25, Plus OS 40, Plus OS 50,
Standard I, Standard S,
Plus OS 10 (già: Standard Splus): in vigore dall'01.01.2014 fino al compimento dei 20 anni del figlio

La rendita per orfani viene versata anche dopo il compimento dei 18, rispettivamente dei 20 anni

- ai figli che seguono una formazione professionale o scolastica, al più tardi fino al compimento dei 25 anni;
- ai figli invalidi la cui invalidità è sopraggiunta prima del compimento dei 25 anni e che non hanno diritto a una rendita d'invalidità secondo la LPP, la LAINF o la LAM. L'importo della rendita viene calcolato in funzione del grado d'invalidità e versato fino all'acquisto della capacità di guadagno.

(4) in vigore dall'01.01.2013

La rendita annuale per ogni orfano ammonta:

Piani di previdenza

Standard, Standard O, Standard I:

In caso di malattia:

al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'aveve di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

In caso d'infortunio di un dipendente:

alle prestazioni minime ai sensi della LPP

In caso d'infortunio di un indipendente:

al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'aveve di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Standard S, Plus O 10,
Plus OS 10 (già: Standard Splus):

In caso di malattia:

al 2% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'aveve di vecchiaia finale legale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando l'aliquota di conversione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

In caso d'infortunio di un dipendente:

- In un ambito salariale fino al massimo LAINF (situazione 2021: CHF148 200) solo nei limiti delle prestazioni minime ai sensi della LPP
- In un ambito salariale superiore al limite massimo LAINF, al 2% del salario conteggiabile.

In caso d'infortunio di un indipendente:

al 2% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale legale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando l'aliquota di conversione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Plus O 25, Plus OS 25:

In caso di malattia:

al 5% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale legale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando l'aliquota di conversione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

In caso d'infortunio di un dipendente:

- In un ambito salariale fino al massimo LAINF (situazione 2021: CHF148 200) solo nei limiti delle prestazioni minime ai sensi della LPP
- In un ambito salariale superiore al limite massimo LAINF, al 5% del salario conteggiabile.

In caso d'infortunio di un indipendente:

al 5% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale legale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando l'aliquota di conversione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Plus 40, Plus O 40, Optima:

In caso di malattia:

all'8% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

In caso d'infortunio di un dipendente:

- In un ambito salariale fino al massimo LAINF (situazione 2021: CHF148 200) solo nei limiti delle prestazioni minime ai sensi della LPP
- In un ambito salariale superiore al limite massimo LAINF, al 8% del salario conteggiabile.

In caso d'infortunio di un indipendente:

all'8% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Plus 50, Plus O 50:

In caso di malattia:

all'10% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

In caso d'infortunio di un dipendente:

- In un ambito salariale fino al massimo LAINF (situazione 2021: CHF148 200) solo nei limiti delle prestazioni minime ai sensi della LPP
- In un ambito salariale superiore al limite massimo LAINF, al 10% del salario conteggiabile.

In caso d'infortunio di un indipendente:

all'10% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Plus OS 40:

In caso di malattia:

al 8% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale legale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando l'aliquota di conversione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

In caso d'infortunio di un dipendente:

- In un ambito salariale fino al massimo LAINF (situazione 2021: CHF148 200) solo nei limiti delle prestazioni minime ai sensi della LPP
- In un ambito salariale superiore al limite massimo LAINF, al 8% del salario conteggiabile.

In caso d'infortunio di un indipendente:

al 8% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale legale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando l'aliquota di conversione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Plus OS 50:

In caso di malattia:

al 10% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale legale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando l'aliquota di conversione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

In caso d'infortunio:

- In un ambito salariale fino al massimo LAINF (situazione 2021: CHF148 200) solo nei limiti delle prestazioni minime ai sensi della LPP
- In un ambito salariale superiore al limite massimo LAINF, al 10% del salario conteggiabile.

In caso d'infortunio di un indipendente:

al 10% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale legale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando l'aliquota di conversione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

La rendita per orfani dopo l'età di pensionamento ordinaria corrisponde al 20% della rendita di vecchiaia.

Art. 19 – Capitale di decesso

(1)

Il capitale di decesso è esigibile allorché la persona assicurata decede prima dell'inizio del versamento della rendita di vecchiaia e l'avere di vecchiaia non viene utilizzato per finanziare la rendita per vedove o per vedovi o la rendita per conviventi (art. 17).

L'avere di vecchiaia disponibile viene utilizzato totalmente o parzialmente per finanziare le rendite succitate nei seguenti casi:

- persone assicurate con il piano di previdenza Standard,
- persone assicurate con gli altri piani di previdenza, a condizione che non sia stato convenuto il rimborso integrale dell'avere di vecchiaia disponibile (validità dall'01.01.2009).

La parte dell'avere di vecchiaia non utilizzata per finanziare le rendite succitate diventa comunque esigibile sotto forma di capitale di decesso. Questa parte dell'avere di vecchiaia viene aumentata degli acquisti facoltativi effettuati dalla persona defunta. Non vengono considerate le prestazioni d'entrata apportate, compresi gli acquisti facoltativi relativi a precedenti rapporti di lavoro in esse inclusi. I prelievi anticipati per finanziare la proprietà di un'abitazione nonché il trasferimento di averi in seguito a divorzio riducono in prima linea il conto aggiuntivo (cfr. allegato 4, cifra 3) e successivamente i propri acquisti, nella misura in cui possono essere ridotti in base alla suddivisione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria.

(2)

Ordinamento generale dei beneficiari

Indipendentemente dal diritto successorio e con riserva di disposizioni di legge restrittive, i superstiti della persona assicurata defunta hanno diritto al capitale di decesso nell'ordine e nella misura seguenti

- I. a) il coniuge o il partner registrato, in sua mancanza:
 - b) i figli che hanno diritto a una rendita per orfani ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento, in loro mancanza:
 - c) il partner che non vive in unione domestica registrata (dello stesso o dell'altro sesso) di una persona assicurata non sposata,
 - che ha convissuto con la persona assicurata nella medesima economia domestica per cinque anni consecutivi prima del decesso,
 - oppure
 - che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune,in sua mancanza:
 - d) le persone assistite in misura preponderante dalla persona assicurata al 100% del capitale di decesso.

In mancanza di persone beneficiarie rientranti nella categoria di beneficiari I:

- II. a) i figli che non hanno diritto a una rendita per orfani ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento, in loro mancanza:
 - b) i genitori, in loro mancanza:
 - c) i fratelli e le sorelleal 100% del capitale di decesso.

In mancanza di persone beneficiarie rientranti nella categoria di beneficiari II:

- III. gli altri eredi legittimi (enti pubblici esclusi) al 50% del capitale di decesso, tuttavia almeno alla parte di detto capitale che corrisponde alle prestazioni di libero passaggio apportate dalla persona assicurata nonché ai contributi corrisposti nel corso del periodo di contribuzione e ai versamenti a titolo d'acquisto, entrambi senza interessi.

La suddivisione del capitale di decesso fra diversi beneficiari viene effettuata in parti uguali.

(3)

Ordinamento speciale dei beneficiari

Mediante dichiarazione scritta alla fondazione, la persona assicurata può

- modificare l'ordine dei beneficiari all'interno della medesima categoria e/o
- determinare che la suddivisione del capitale di decesso avvenga in parti non uguali fra più beneficiari.

L'ordine delle categorie di beneficiari non può essere modificato.

(4)

Se la persona assicurata non rilascia alcuna dichiarazione in merito alla modifica dell'ordine dei beneficiari o alla ripartizione del capitale di decesso o se la dichiarazione non tiene conto delle disposizioni secondo il cpv. 3, subentra l'ordinamento generale dei beneficiari secondo il cpv. 2.

(5)

Le frazioni non versate del capitale di decesso rimangono acquisite dalla fondazione.

(6)

Il capitale di decesso corrisponde al 100% dell'aver di vecchiaia disponibile al momento del decesso.

Art. 20 – Adeguamento all'evoluzione dei prezzi (indennità di rincaro)

(1)

Le rendite per i superstiti e quelle d'invalidità, esigibili anche secondo le disposizioni della LPP, vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi, conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale. Il primo adeguamento delle rendite minime di legge avviene dopo tre anni di decorrenza, all'inizio del successivo anno civile. In seguito, esso avviene periodicamente fino al compimento di 64 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini aventi diritto.

(2)

Le rendite di vecchiaia e le altre rendite o parti di rendite in corso che non devono essere adeguate secondo il cpv. 1 vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi secondo le possibilità finanziarie della fondazione. Nella misura in cui le possibilità finanziarie della fondazione lo permettono, il consiglio di fondazione decide annualmente se e in quale misura sarà effettuato un adeguamento.

L'adeguamento avviene riscattando l'aumento della rendita tramite versamento. Ciò può avvenire al più presto al momento in cui tramite l'importo disponibile è possibile riscattare aumenti di rendita appropriati. L'adeguamento all'evoluzione dei prezzi ha luogo al 1° gennaio dell'anno civile susseguente alla relativa delibera.

E. Finanziamento

Art. 21 – Contributi ed esonero dal pagamento dei contributi in caso di invalidità

(1) in vigore dall'01.01.2011

Dipendenti

I costi complessivi composti degli accrediti di vecchiaia ai sensi dell'art. 12 e degli altri costi della previdenza a favore del personale (contributi per le prestazioni di rischio incl. spese amministrative e contributi per il fondo di garanzia previsto dalla legge) vengono finanziati mediante contributi annuali del datore di lavoro e delle persone assicurate.

Il contributo del datore di lavoro, come anche dei singoli dipendenti assicurati, ai costi complessivi precedentemente definiti che non servono al mantenimento della previdenza secondo l'art. 6a o l'art. 24a ("Uscita dall'assicurazione obbligatoria dopo il compimento dei 58 anni") ammonta al 50%. Il contributo per il mantenimento della previdenza secondo l'art. 6a l'art. 24a è a carico del dipendente.

Il datore di lavoro può assumere, a favore dei dipendenti e a suo carico, una quota sovrapparietatica ai costi complessivi, risp. ai costi del mantenimento della previdenza secondo l'art. 6a. In questo caso il 100% e nel primo caso il 50% dei costi complessivi sono considerati come contributo del dipendente.

Il datore di lavoro finanzia i suoi contributi con mezzi propri oppure mediante riserve di contributi del datore di lavoro da lui precedentemente costituite a tale fine e contabilizzate separatamente.

Indipendenti

I costi complessivi, composti degli accrediti di vecchiaia ai sensi dell'art. 12 e degli altri costi della previdenza a favore del personale (contributi per le prestazioni di rischio, incl. spese amministrative e contributi per il fondo di garanzia previsto dalla legge) vengono finanziati mediante contributi annuali dell'indipendente. Il 50% dei costi complessivi precedentemente descritti nonché i costi dovuti al mantenimento della previdenza secondo l'art. 6a sono considerati come oneri personali (contributo del dipendente), mentre il resto è considerato alla stregua di costi d'esercizio.

Disposizioni comuni

Il consiglio di fondazione può decidere di finanziare una parte dei summenzionati contributi tramite fondi liberi della fondazione e di riscuotere contributi supplementari per assicurare i mezzi necessari per la realizzazione delle attività della fondazione. Il rapporto fra contributi dei datori di lavoro e contributi dei dipendenti rimane invariato anche in caso di cofinanziamento della fondazione da parte della fondazione.

Il consiglio di fondazione decide in merito all'impiego delle sovvenzioni erogate dal fondo di garanzia in caso di sfavorevole struttura d'età.

(2)

L'obbligo di versare i contributi ha inizio a partire dall'ammissione alla previdenza a favore del personale e termina col decesso della persona assicurata, al più tardi tuttavia al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria o all'uscita dalla previdenza a favore del personale in seguito allo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro o del rapporto di previdenza. Rimangono salvi il cpv. 4 e la facoltà di mantenere la previdenza dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria secondo l'allegato 1 all'art. 13 cpv. 4.

(3) in vigore dall'01.01.2011

Il contributo annuo delle persone assicurate (contributi ordinari e contributi per il mantenimento della previdenza secondo l'art. 6a) dev'essere dedotto in tranche uguali dal versamento del salario.

(4)

In caso d'invalidità della persona assicurata ai sensi dell'art. 5, dopo un periodo d'attesa di 3 mesi, al più tardi tuttavia dall'insorgere del diritto alla rendita dell'AI, subentra il relativo diritto all'esonero dall'obbligo di pagare i contributi.

L'esonero dal pagamento dei contributi comprende anche futuri aumenti dei contributi dovuti all'età.

Per determinare il periodo d'attesa si sommano i periodi in cui è sussistita un'incapacità di guadagno, a condizione che non siano seguiti da un periodo di capacità di guadagno completa di oltre 12 mesi.

Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi è accordato senza ulteriore periodo d'attesa, se la persona assicurata è già stata esonerata e se nel frattempo non ha fruito della completa capacità di guadagno per un periodo di oltre 12 mesi.

(5) in vigore dall'01.01.2011

Se la fondazione presenta una copertura insufficiente, nel quadro delle disposizioni legali il consiglio di fondazione adotta le necessarie misure di risanamento, che tengono conto del grado della copertura insufficiente e di un periodo di risanamento adeguato.

Se le misure prese si rivelano inefficaci, il consiglio di fondazione può decidere che il disavanzo sia coperto da ulteriori contributi del datore di lavoro e delle persone assicurate. Ulteriori contributi di copertura di un disavanzo in caso di mantenimento della previdenza secondo l'art. 6a sono a carico della persona assicurata. Se la persona assicurata è un dipendente, il datore di lavoro è debitore dei contributi nei confronti della fondazione (art. 6a cpv. 3 sezione 1). È altresì applicabile l'art. 6a cpv. 3 sezione 2.

Se il disavanzo non può essere coperto entro un adeguato periodo di risanamento, il consiglio di fondazione è tenuto a ridurre le prestazioni regolamentari in aspettativa; le prestazioni minime risultanti ai sensi della LPP rimangono tuttavia garantite.

Art. 22 – Misure speciali

I mezzi eventualmente disponibili di un fondo per misure speciali costituito prima del 1° gennaio 2005 continuano a fruttare interessi.

Il consiglio di fondazione decide nell'ambito dello scopo della fondazione in merito alla modalità e alla data di utilizzo dei mezzi a disposizione.

Art. 23 – Partecipazione alle eccedenze derivante dal contratto d'assicurazione con Swiss Life (art. 1 cpv. 3)

(1)

La partecipazione alle eccedenze si basa sul calcolo individuale delle eccedenze a (CIE) scadenza annuale di Swiss Life. Il CIE copre l'anno civile che precede il suo allestimento.

(2)

Utilizzazione generale delle eccedenze

Se il consiglio di fondazione non prende alcuna decisione di tenore diverso secondo il cpv. 4, con le eccedenze si procede come segue.

Le eccedenze vengono ripartite su base matematica fra le persone assicurate esercitanti un'attività lucrativa (di seguito denominate persone esercitanti un'attività lucrativa) e i beneficiari di rendite di vecchiaia, d'invalidità e per i superstiti (di seguito denominati beneficiari di rendite). Questa ripartizione tiene conto della fonte delle eccedenze (proventi dal processo di risparmio, rischio e costi) e viene effettuata in base a una ponderazione corrispondente.

La quota determinata per le persone esercitanti un'attività lucrativa viene ripartita fra le singole persone esercitanti un'attività lucrativa su base contabile secondo una chiave prestabilita. La quota calcolata per la singola persona esercitante un'attività lucrativa viene assegnata come versamento il 1° gennaio (giorno determinante) che segue la comunicazione (cpv. 3) e utilizzata per aumentare il suo avere di vecchiaia sovraobbligatorio (art. 11 cpv. 1). L'assegnazione di una quota dipende dall'appartenenza della persona esercitante un'attività lucrativa alla fondazione al giorno determinante. La persona assicurata non ha alcun diritto a questa quota prima dell'integrazione nell'assicurazione (al giorno determinante).

La quota calcolata per i beneficiari di rendite viene accumulata e utilizzata secondo l'art. 20 cpv. 2.

(3)

Alla fondazione, con la comunicazione delle eccedenze spettanti, si comunica:

- la quota di persone esercenti un'attività lucrativa partecipanti alle eccedenze
- la quota dei beneficiari di rendite partecipanti alle eccedenze
- la chiave di ripartizione applicata alle persone esercenti un'attività lucrativa nonché il risultato della ripartizione tra le singole persone esercenti un'attività lucrativa.

(4)

Decisione di tenore diverso del consiglio di fondazione

Resta riservata una decisione del consiglio di fondazione che deroghi dall'utilizzazione generale delle eccedenze. Se alle singole persone che esercitano un'attività lucrativa o ai beneficiari di rendite vengono attribuiti importi derivanti dalle eccedenze per aumentare le prestazioni, occorre osservare per analogia i procedimenti menzionati (cpv. 2, sezioni 3 e 4 o art. 20 cpv. 2, sezione 2).

Art. 23a – Versamenti dal patrimonio libero della fondazione (art. 11 cpv. 1)

Se, sulla base delle possibilità finanziarie della fondazione, il consiglio di fondazione decide di effettuare versamenti ai sensi dell'art. 11 cpv. 1, l'aver di vecchiaia sovraobbligatorio delle persone assicurate esercenti un'attività lucrativa viene aumentato di conseguenza. Il versamento per le singole persone esercenti un'attività lucrativa è determinato secondo una chiave prestabilita e viene attribuito il 1° gennaio (giorno determinante) che segue la comunicazione. L'assegnazione del versamento a una persona esercente un'attività lucrativa dipende dalla sua appartenenza alla fondazione al giorno determinante. Prima dell'integrazione nell'assicurazione (al giorno determinante) la persona assicurata non ha alcun diritto al versamento.

F. Scioglimento anticipato del rapporto di previdenza

Art. 24 – Diritto alla prestazione di libero passaggio

(1)

Se il rapporto di previdenza di una persona che gode della capacità di guadagno viene sciolto prima che si sia costituito un avere di vecchiaia (art. 11), il rapporto di previdenza cessa in quel momento senza che ne risulti alcun diritto; rimangono riservati gli articoli 24a e 26. Se invece è disponibile un avere di vecchiaia, la persona uscente ha diritto a una prestazione di libero passaggio se

- non ha diritto ad alcuna rendita di vecchiaia secondo l'art. 13 o
- avrebbe diritto a una rendita di vecchiaia secondo l'art. 13, tuttavia non ha ancora raggiunto l'età di pensionamento e continua a esercitare un'attività lucrativa o percepisce le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.

(2)

La prestazione di libero passaggio viene trasferita all'istituzione di previdenza del nuovo datore di lavoro. Resta riservato il pagamento in contanti ai sensi del cpv. 3.

Se una persona assicurata non si affilia a una nuova istituzione di previdenza e non fa valere il proprio diritto a pagamento in contanti, al momento dell'uscita dalla previdenza a favore del personale ha diritto

- a una polizza di libero passaggio che, in mancanza di indicazioni particolari da parte della persona assicurata, prevede un capitale di vecchiaia e un capitale di decesso oppure
- al versamento su un conto di libero passaggio.

(3)

La persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio se

- lascia definitivamente la Svizzera.
- inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria o
- ha diritto a un importo inferiore all'ammontare del suo contributo annuale personale.

La persona assicurata non può richiedere il versamento in contanti fino a concorrenza della parte obbligatoria della prestazione di libero passaggio (prestazione minima secondo la LPP) se lascia definitivamente la Svizzera ma

- continua a essere assicurata a titolo obbligatorio secondo le norme giuridiche di uno Stato membro dell'Unione europea, dell'Islanda o della Norvegia per le prestazioni di vecchiaia, d'invalidità e di decesso o
- prende domicilio nel Liechtenstein.

Se la persona assicurata ha effettuato un versamento supplementare a titolo d'acquisto per migliorare la sua protezione previdenziale negli ultimi tre anni prima del pagamento in contanti, rimangono riservate eventuali restrizioni legali in materia di versamento.

Se la persona assicurata è sposata o vive in unione domestica registrata, il versamento in contanti presuppone il consenso scritto del coniuge o del partner registrato mentre nel caso di costituzione in pegno del diritto alle prestazioni di previdenza occorre il consenso scritto del creditore pignoratizio. Il diritto al pagamento in contanti dev'essere comprovato nella forma stabilita dalla fondazione.

(4)

Affinché la fondazione possa adempire l'obbligo di corrispondere la prestazione di libero passaggio in tempo utile, essa deve disporre delle seguenti indicazioni.

Il datore di lavoro notifica alla fondazione l'imminente scioglimento del rapporto di lavoro al più tardi 30 giorni prima della data effettiva d'uscita dal servizio oppure, in caso di termine di scioglimento più breve, senza indugio. Nel contempo notifica un'incapacità di guadagno eventualmente esistente.

La persona assicurata deve fornire al datore di lavoro, il quale li trasmette alla fondazione, i dati necessari per il trasferimento della prestazione di libero passaggio all'istituzione di previdenza del nuovo datore di lavoro (ragione sociale e sede del nuovo datore di lavoro e della nuova istituzione di previdenza, conto postale o bancario; in caso di conto bancario, anche ragione sociale, sede e conto postale, n. di clearing e n. IBAN della banca). Le indicazioni inviate direttamente alla fondazione devono recare il nome e l'indirizzo della persona assicurata nonché il suo numero AVS.

Se una persona assicurata non si affilia a una nuova istituzione di previdenza e non fa valere il proprio diritto a un pagamento in contanti, per legge è tenuta a comunicare la forma del mantenimento della copertura previdenziale ai sensi del cpv. 2. Se essa non ottempera a tale obbligo di notifica, la prestazione di libero passaggio viene trasferita alla Fondazione istituto collettore LPP al più presto dopo sei mesi e al più tardi dopo due anni.

(5)

In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata, secondo le disposizioni di legge parte della prestazione di libero passaggio acquisita dalla persona assicurata nel corso del matrimonio o dell'unione domestica registrata deve eventualmente essere trasferita all'istituzione di previdenza dell'ex coniuge o dell'ex partner registrato. L'eventuale trasferimento si ripercuote sulla riduzione della parte obbligatoria e della parte sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia disponibile e sulle prestazioni assicurate come un prelievo anticipato per l'acquisto di una proprietà d'abitazioni (cfr. art. 10 cpv. 6). Per analogia, la persona assicurata può stipulare un'assicurazione complementare oppure effettuare un versamento a titolo d'acquisto per colmare in tutto o in parte un'eventuale lacuna previdenziale ai sensi dell'art. 12 cpv. 4.

Art. 24a – Uscita dall'assicurazione obbligatoria dopo il compimento dei 58 anni

(1)

La persona assicurata che cessa di essere affiliata alla previdenza dopo il compimento dei 58 anni perché è stato disdetto il rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, può richiedere la continuazione dell'assicurazione conformemente ai cpv. da 2 a 8 (per gli indipendenti questa assicurazione non è possibile). La persona assicurata, pertanto, deve annunciarsi per iscritto presso la fondazione al più tardi entro l'uscita dalla previdenza.

(2)

La persona assicurata può scegliere se continuare solo la previdenza di rischio o anche quella per la vecchiaia. La soluzione scelta può essere modificata una volta all'anno. La modifica entra in vigore alla fine del mese successivo. L'aver di vecchiaia rimane nella cassa pensioni anche se la previdenza per la vecchiaia non viene mantenuta.

(3)

Se la persona assicurata entra in una nuova istituzione di previdenza, la fondazione deve versare la prestazione d'uscita alla nuova istituzione nell'estensione che può essere utilizzata per riacquistare le prestazioni regolamentari complete. Il salario assicurato si riduce proporzionalmente alla quota della prestazione d'uscita trasferita.

(4)

La persona assicurata può richiedere una volta che, per l'intera previdenza o solo per la previdenza per la vecchiaia, venga assicurato un salario più basso di quello fino a quel momento percepito.

(5)

La persona assicurata versa mensilmente tutti i contributi di rischio e i contributi ai costi. Se opta per il mantenimento della previdenza per la vecchiaia, versa anche tutti i contributi di risparmio.

(6)

Il mantenimento della previdenza termina al verificarsi del rischio decesso o invalidità oppure al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria. In caso di affiliazione a una nuova istituzione di previdenza, termina se, per riacquistare tutte le prestazioni regolamentari nella nuova istituzione di previdenza sono necessari oltre due terzi dell'aver di vecchiaia. L'assicurazione può essere disdetta dall'assicurato in qualsiasi momento per la fine del mese successivo e dalla fondazione in caso di più di due mesi di contributi mensili arretrati.

(7)

Le persone assicurate che continuano la previdenza secondo il presente articolo hanno gli stessi diritti dei dipendenti della stessa collettività, in particolare con riferimento a interessi, aliquota di conversione e versamenti effettuati dal datore di lavoro precedente o da un terzo.

(8)

Se la continuazione dura per oltre due anni, le prestazioni di vecchiaia devono essere versate sotto forma di rendita e l'aver di vecchiaia non può più essere prelevato in anticipo o costituito in pegno.

Art. 25 – Importo della prestazione di libero passaggio (primato dei contributi)

(1)

La prestazione di libero passaggio è pari all'intero avere di vecchiaia disponibile al momento dell'uscita della persona assicurata dalla previdenza a favore del personale (prestazione di libero passaggio secondo l'art. 15 della Legge sul libero passaggio).

L'aver di vecchiaia disponibile comprende l'aver di vecchiaia ai sensi della LPP. Secondo le disposizioni in merito all'accantonamento e al finanziamento (art. 11 cpv. 1, artt. 12 e 21), esso corrisponde in qualsiasi momento dell'uscita della persona assicurata dalla previdenza a favore del personale almeno all'importo minimo prescritto dalla legge. Questo minimo si compone:

- a. delle prestazioni di libero passaggio apportate dalla persona assicurata e dei suoi versamenti supplementari a titolo d'acquisto, interessi inclusi;
- b. dei contributi versati dalla persona assicurata a titolo di accredito di vecchiaia, interessi inclusi;
- c. di una quota supplementare pari al 4% per ogni anno d'età compiuto dopo i 20 anni (art. 4 cpv. 1, primo paragrafo), al massimo tuttavia pari al 100% dell'importo secondo la lett. b).

Se una parte dell'aver di vecchiaia è stata prelevata in anticipo per finanziare la proprietà di un'abitazione oppure se una parte della prestazione di libero passaggio è stata trasferita all'istituzione di previdenza dell'ex coniuge o dell'ex partner in caso di unione domestica registrata sciolta giudizialmente, l'importo minimo viene determinato tenuto conto dell'importo e del momento del prelievo anticipato o del trasferimento

(2)

Se il rapporto di lavoro di una persona parzialmente invalida viene sciolto, per la parte attiva dell'assicurazione ha diritto a una prestazione di libero passaggio secondo il cpv. 1. Se la persona parzialmente invalida riacquista in seguito la piena capacità di guadagno e non rinnova il rapporto di lavoro con il datore di lavoro, essa ha diritto a una prestazione di libero passaggio ai sensi del cpv.1 anche per la parte della previdenza a favore del personale continuata dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro.

Art. 26 – Prolungamento della copertura assicurativa; mantenimento del diritto alle prestazioni

(1)

Le prestazioni di decesso e d'invalidità assicurate al momento dello scioglimento del rapporto di previdenza rimangono garantite in modo invariato fino all'inizio di un nuovo rapporto di previdenza, al massimo tuttavia per un mese (prolungamento della copertura assicurativa).

(2)

Se la persona assicurata non è in possesso della piena capacità lavorativa al momento dello scioglimento del rapporto di previdenza o al termine del periodo di prolungamento della copertura assicurativa e se essa viene in seguito dichiarata invalida ai sensi dell'art. 5 entro i 360 giorni susseguenti, essa ha diritto a prestazioni d'invalidità conformemente al presente regolamento. Se entro ulteriori 90 giorni il grado d'invalidità aumenta o se il grado d'invalidità di una persona invalida aumenta entro 90 giorni dal momento dello scioglimento del rapporto di previdenza o dallo spirare del periodo di prolungamento della copertura assicurativa e se predetti aumenti sono riconducibili alla stessa causa d'invalidità, le prestazioni d'invalidità ai sensi del presente regolamento vengono erogate anche per l'aumento in questione

Se l'invalidità o l'aumento del grado d'invalidità non subentra entro i termini suindicati, un eventuale diritto alle prestazioni d'invalidità o a prestazioni d'invalidità più elevate è esclusivamente conforme alle disposizioni della LPP. Vengono versate al massimo le prestazioni minime previste dalla LPP.

(3)

Se dopo l'adempimento del diritto alla prestazione di libero passaggio devono essere corrisposte prestazioni di decesso o d'invalidità, la prestazione di libero passaggio deve essere rimborsata nella misura in cui questa sia necessaria per finanziare il versamento delle prestazioni correnti e l'assicurazione delle prestazioni in aspettativa. In caso di mancato rimborso, le prestazioni vengono ridotte.

Art. 27 – Liquidazione parziale

Le condizioni di una liquidazione parziale nonché le disposizioni relative all'attuazione sono definite in un regolamento distinto sulla liquidazione parziale .

G. Disposizioni finali

Art. 28 – Entrata in vigore

(1)

Il presente regolamento e i relativi allegati entrano in vigore il 1° gennaio 2022 e vengono messi a disposizione di ogni persona assicurata ai sensi del presente regolamento.

Con l'entrata in vigore sono annullate tutte le precedenti disposizioni per tutte le persone per le quali l'evento assicurato non sia sopraggiunto durante il periodo in cui erano in vigore. L'evento assicurato decesso o invalidità risulta subentrato il giorno di decesso o all'inizio di un'incapacità lavorativa la cui causa provoca l'invalidità o il decesso. Nel caso di persone invalide l'evento assicurato vecchiaia risulta subentrato al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria secondo il presente regolamento.

Per gli aumenti delle prestazioni che possono risultare rispetto al precedente regolamento si applicano per analogia le disposizioni concernenti un possibile esame dello stato di salute e una possibile riserva per motivi di salute al momento dell'ammissione alla previdenza a favore del personale (art. 3 cpv. 1).

(2)

Nei casi non contemplati né dal presente regolamento né dal regolamento di gestione ai sensi dell'art. 2, il consiglio di fondazione decide in osservanza delle disposizioni di legge.

Art. 29 – Modifiche; deroghe

(1)

Il presente regolamento e i relativi allegati possono essere modificati in qualsiasi momento.

L'aver di vecchiaia disponibile per ciascuna persona assicurata deve tuttavia continuare a essere impiegato per la sua previdenza. I diritti già acquisiti dai beneficiari non sono interessati da una modifica del regolamento.

Rimangono riservate eventuali modifiche in seguito a divorzio.

Le nuove disposizioni regolamentari devono essere sottoposte all'autorità di vigilanza.

(2)

Rimangono riservate le deroghe dal regolamento in base a prescrizioni legali

Zurigo, dicembre 2021

Fondazione di previdenza SSO
per le professioni di medicina dentaria

Allegato 1 – Continuazione dell'assicurazione dopo l'età di pensionamento ordinaria (aggiunta all'articolo 13 cpv. 4)

Cifra 1 – Persone assicurate

Se una persona che godeva della capacità di guadagno era assicurata prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria (art. 4 cpv. 2 del regolamento) e se continua la sua attività lucrativa dopo tale età, la previdenza a favore del personale può essere continuata fino alla cessazione totale dell'attività lucrativa, tuttavia al massimo fino al primo del mese susseguente al compimento del 70° anno di età (età finale regolamentare) e le prestazioni di vecchiaia vengono differite. La continuazione dell'assicurazione non è possibile se vengono rimosse le prestazioni di vecchiaia intere.

La continuazione della previdenza a favore del personale, soggetta all'obbligo contributivo, dopo l'età di pensionamento ordinaria fino all'età finale regolamentare è disciplinata nel modo specificato di seguito.

Cifra 2 – Salario conteggiabile

(1) in vigore dall'01.01.2011

Quale salario conteggiabile per le prestazioni di rischio e di vecchiaia vale il salario annuo secondo l'art. 6 del regolamento, diminuito dell'importo di coordinamento per tener conto delle prestazioni dell'Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti (AVS) e dell'Al. Il salario annuo non deve, tuttavia, superare il decuplo dell'importo massimo ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPP.

Per ogni persona assicurata secondo il presente allegato, il salario conteggiabile corrisponde almeno all'importo minimo determinante secondo la LPP.

(2)

L'importo di coordinamento viene fissato secondo la LPP.

Se nel contratto di adesione si tiene conto del grado d'occupazione per i dipendenti impiegati a tempo parziale, l'importo di coordinamento e l'importo limite superiore ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 vengono ridotti proporzionalmente in base al loro grado d'occupazione. La riduzione dell'importo di coordinamento ha un limite massimo dell'80%.

In caso di pensionamento parziale, l'importo di coordinamento e l'importo limite superiore ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 vengono ridotti proporzionalmente in conformità al grado d'occupazione dopo il pensionamento parziale.

Cifra 3 – Avere di vecchiaia

in vigore dall'01.01.2014 Gli accrediti di vecchiaia secondo la cifra 4 servono unicamente ad aumentare la parte sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia. Dal raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria non vengono più attribuiti accrediti di vecchiaia alla parte obbligatoria dell'avere di vecchiaia. Per il resto, all'avere di vecchiaia si applicano le disposizioni dell'art. 11 del regolamento di previdenza.

Rimane riservato il trasferimento della prestazione di libero passaggio che deve essere trasmessa all'istituzione di previdenza dell'ex coniuge o dell'ex partner registrato in seguito a divorzio o allo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.

Cifra 4 – Accrediti di vecchiaia

(1)

Gli accrediti di vecchiaia annuali corrispondono al 18% del salario assicurato e al 25% del salario assicurato nel piano di previdenza Plus OS.

(2)

Gli acquisti facoltativi di anni assicurativi per ottimizzare la protezione previdenziale sono possibili nonostante il sussistere di un prelievo anticipato per finanziare la proprietà di un'abitazione, a condizione che questi, aggiunti ai prelievi anticipati, non superino le prestazioni previdenziali massime previste dal regolamento. Pertanto, valgono i presupposti di cui all'art. 12 cpv. 4 del regolamento.

Cifra 5 – Rendita di vecchiaia

Il diritto alla rendita di vecchiaia risp. a una rendita di vecchiaia parziale sorge il primo del mese

- dopo la cessazione dell'attività lucrativa o di una parte dell'attività lucrativa,
- dopo il raggiungimento dell'età finale regolamentare,
- scaduto il periodo d'attesa di 3 mesi in caso d'incapacità lavorativa in seguito a malattia o infortunio,
- dopo un'interruzione dell'attività lucrativa di oltre 3 mesi per ragioni non mediche,
- dopo una riduzione del salario al di sotto del limite per l'ammissione ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 del regolamento.

L'ammontare della rendita di vecchiaia risp. della rendita di vecchiaia parziale è calcolato alla data dell'inizio del diritto mediante la conversione della parte obbligatoria e della parte sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia disponibile secondo l'allegato 5.

Restano riservate le disposizioni dell'art. 13 cpv. 5 del regolamento (liquidazione in capitale dell'avere di vecchiaia o di un importo parziale in luogo della rendita di vecchiaia o di una rendita di vecchiaia parziale).

La liquidazione in capitale dell'avere di vecchiaia disponibile o di un importo parziale estingue tutti i diritti derivanti dal regolamento.

Cifra 6 – Rendite per figli di pensionati

Il diritto alle rendite per i figli di pensionati è disciplinato dall'art. 14 del regolamento.

Cifra 7 – Perdita di guadagno

Non è assicurata alcuna prestazione d'invalidità (rendita d'invalidità, rendita per figli d'invalidi ed esonero dal pagamento dei contributi).

In caso di perdita di guadagno in seguito a malattia o infortunio, il primo del mese successivo ai 3 mesi dopo l'insorgere dell'evento, sussiste il diritto a una rendita di vecchiaia o alla liquidazione in capitale (art. 13 cpv. 5 del regolamento). Le prestazioni di vecchiaia vengono versate integralmente, a prescindere dal grado d'incapacità di guadagno. Rimane riservato l'art. 9 cpv. 1 del regolamento (coordinamento con le prestazioni secondo la LAINF o la LAM).

L'ammontare delle prestazioni suindicate corrisponde alle prestazioni di vecchiaia alla data della nascita del diritto.

Il versamento della rendita di vecchiaia rende impossibile la continuazione dell'assicurazione con obbligo di pagamento dei contributi.

La liquidazione in capitale dell'avere di vecchiaia disponibile estingue tutti i diritti derivanti dal regolamento.

Cifra 8 – Rendite per i figli in caso di perdita di guadagno

Non è assicurata alcuna prestazione d'invalidità (rendita d'invalidità, rendita per figli d'invalidi ed esonero dal pagamento dei contributi).

In caso di perdita di guadagno in seguito a malattia o infortunio, il primo del mese successivo ai 3 mesi dopo l'insorgere dell'evento, sussiste il diritto alle rendite per i figli conformemente all'art. 14 del regolamento. Le rendite per i figli vengono versate integralmente, a prescindere dal grado d'incapacità di guadagno. Rimane riservato l'art. 9 cpv. 1 (coordinamento con le prestazioni secondo la LAINF o la LAM).

Se in luogo della rendita di vecchiaia la persona assicurata ha diritto all'avere di vecchiaia disponibile in un unico importo secondo le disposizioni dell'art. 13 cpv. 5 oppure dell'art. 8 cpv. 3 del regolamento, non sussiste alcun diritto alle rendite per i figli.

Art. 9 – Rendita per vedove; rendita per vedovi; rendita per conviventi

Il diritto alla rendita è disciplinato dall'art. 17 del regolamento. L'importo della rendita per vedove o per vedovi ammonta al 60% della rendita di vecchiaia a cui la persona defunta avrebbe avuto diritto al momento del decesso. Rimane riservato l'art. 9 cpv. 1 (coordinamento con le prestazioni secondo la LAINF o la LAM). Il diritto alla rendita per conviventi non sussiste se la persona assicurata defunta prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria era assicurata nel piano Standard I ^{in vigore fino al 31.12.2013}, Standard e Standard O.

Cifra 10 – Rendite per orfani

Il diritto alle rendite per orfani è disciplinato dall'art. 14 del regolamento. L'importo della rendita per orfani ammonta per ogni figlio al 20% della rendita di vecchiaia a cui la persona defunta avrebbe avuto diritto alla data del decesso. Rimane riservato l'art. 9 cpv. 1 (coordinamento con le prestazioni secondo la LAINF o la LAM).

Cifra 11 – Capitale di decesso

Il diritto al capitale di decesso è disciplinato dall'art. 19 del regolamento.

Se necessario, il capitale di decesso viene impiegato per finanziare la rendita per vedove o per vedovi e la rendita per conviventi nonché la rendita per orfani.

Cifra 12 – Contributi

I contributi per il finanziamento degli accrediti di vecchiaia e degli altri costi relativi alla previdenza a favore del personale sono disciplinati per analogia dall'art. 21 del regolamento. L'obbligo di pagare i contributi inizia il primo del mese successivo al compimento dell'età di pensionamento ordinaria e dura fino

- alla cessazione dell'attività lucrativa,
- a un'interruzione dell'attività lucrativa di oltre 3 mesi per ragioni non mediche,
- alla scadenza del periodo d'attesa in caso di incapacità lavorativa in seguito a malattia o infortunio,
- al decesso della persona assicurata prima del raggiungimento dell'età finale regolamentare,
- alla riduzione del salario al di sotto del limite per l'ammissione ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 del regolamento,

al massimo, tuttavia, al raggiungimento dell'età finale regolamentare.

Cifra 13 – Disposizioni particolari

Le altre disposizioni del regolamento valgono anche per questo allegato, a condizione che nessuna disposizione regolamentare o legale escluda l'effetto del presente allegato al regolamento.

Allegato 2 – Coassicurazione della rendita certa per superstiti nel piano Optima

Cifra 1 – Presupposti

Una rendita certa per superstiti è esigibile se la persona assicurata ha inoltrato la relativa notifica, è stata ammessa all'assicurazione e decede **prima** dell'età di pensionamento ordinaria.

Cifra 2 – Inizio e fine dell'assicurazione

(1)

L'assicurazione per la rendita certa per superstiti inizia al più presto alla data indicata al momento della notifica, al più presto il 1° giorno del mese in cui la notifica è giunta alla segreteria della fondazione, al più presto tuttavia il 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età.

Rimangono salvi l'accettazione scritta di un'eventuale riserva per motivi di salute o il rifiuto dell'assicurazione.

(2)

L'assicurazione per la rendita certa per superstiti finisce al più tardi con il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria (art. 4 cpv. 2 del regolamento). Non è possibile continuare l'assicurazione dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria ai sensi dell'allegato 1 del regolamento.

Cifra 3 – Ordinamento dei beneficiari

(1)

Ordinamento generale dei beneficiari

Indipendentemente dal diritto successorio e con riserva di disposizioni di legge restrittive, i superstiti della persona assicurata hanno diritto alla rendita certa per superstiti nell'ordine di cui all'art. 19 cpv. 2 del regolamento.

Il diritto alla rendita certa per superstiti sussiste tuttavia al massimo fino a quando la persona deceduta avrebbe raggiunto l'età di pensionamento ordinaria.

(2)

Ordinamento speciale dei beneficiari

Mediante dichiarazione scritta alla fondazione, la persona assicurata può

- modificare l'ordine dei beneficiari all'interno della medesima categoria e/o
- determinare che la suddivisione del capitale di decesso avvenga in parti non uguali fra più beneficiari.

L'ordine delle categorie di beneficiari non può essere modificato.

(3)

Se la persona assicurata non rilascia alcuna dichiarazione in merito alla modifica dell'ordine dei beneficiari o alla ripartizione del capitale di decesso o se la dichiarazione non tiene conto delle disposizioni secondo il cpv. 2 del presente allegato, subentra l'ordinamento generale dei beneficiari secondo l'art. 19 cpv. 2 del regolamento.

Cifra 4 – Ammontare della rendita

La rendita certa per superstiti annuale ammonta al 30% del reddito annuo notificato.

Cifra 5 – Liquidazione in capitale

Con riserva dell'art. 8 cpv. 4 del regolamento, in luogo della rendita certa per superstiti è possibile richiedere una liquidazione in capitale unica.

La richiesta di liquidazione in capitale deve essere presentata per iscritto prima che inizi il pagamento della rendita.

Con il versamento della liquidazione in capitale si estinguono tutti i diritti derivanti dal regolamento relativi alla rendita certa per superstiti.

Cifra 6 – Contributi

Per l'assicurazione della rendita certa per superstiti si preleva un contributo supplementare ai sensi dell'art. 21 del regolamento.

Cifra 7 – Altre disposizioni

Salva diversa disposizione nel presente allegato, si applicano le disposizioni del regolamento sul presente allegato.

Allegato 3 – Tabelle d'acquisto

(Complemento all'articolo 12 cpv. 3 e cpv. 4, sezione 1)

Cifra 1 – Tabella d'acquisto piani di previdenza Standard, Standard I e tutti i Plus

Definizione di salario

Salario annuo	Salario soggetto all'AVS notificato; max. 300% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS
Soglia d'accesso	75% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS
Importo di coordinamento	87,5 % della rendita massima di vecchiaia dell'AVS
Salario conteggiabile	Salario annuo meno l'importo di coordinamento, almeno il 12,5% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS

Ammontare degli accrediti di vecchiaia annuali in % del salario conteggiabile:

Età	Accr. di vecch. regime obl.	Accr. di vecch. regime sovraobl.
25 – 34	7%	0%
35 – 44	10%	0%
45 – 54	15%	0%
55 – 65	18%	0%

*) per donne fino all'età di 64 anni

Calcolo dell'avere di vecchiaia massimo possibile

*Età	Ammontare massimo dell'avere di vecchiaia in % del salario conteggiabile	*Età	Ammontare massimo dell'avere di vecchiaia in % del salario conteggiabile
	Regime obbligatorio		Regime obbligatorio
25	0.0%	46	221.5%
26	7.0%	47	241.0%
27	14.0%	48	261.0%
28	21.5%	49	281.0%
29	29.0%	50	301.5%
30	36.5%	51	322.5%
31	44.0%	52	344.0%
32	52.0%	53	366.0%
33	60.0%	54	388.5%
34	68.0%	55	411.5%
35	76.5%	56	437.5%
36	88.0%	57	464.5%
37	100.0%	58	492.0%
38	112.0%	59	520.0%
39	124.0%	60	548.5%
40	136.5%	61	577.5%
41	149.0%	62	607.0%
42	162.0%	63	637.0%
43	175.0%	64	667.5%
44	188.5%	65	699.0%
45	202.5%		

*Età = anno civile attuale meno anno di nascita

Esempio di calcolo del versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo possibile

Uomo, 50 anni (anno di calcolo - anno di nascita), salario conteggiabile CHF 40 000, avere di vecchiaia disponibile CHF 50 000

Calcolo: versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo nell'anno di calcolo:

301,5% di CHF 40'000	=	CHF	120 600	(importo max avere di vecchiaia a 50 anni)
		./.	CHF	-50 000 (avere di vecchiaia disponibile)
	=	CHF	70 600	(vers. suppl. a tit. d'acq. max. nell'anno di calc.)

Cifra 2 – Tabella d'acquisto: piano di previdenza Standard S

Definizione di salario

Salario annuo	Salario soggetto all'AVS notificato; max. 3 000% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS
Soglia d'accesso	75% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS
Importo di coordinamento	87,5 % della rendita massima di vecchiaia dell'AVS
Salario conteggiabile	Salario annuo meno l'importo di coordinamento, almeno il 12,5% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS

Ammontare degli accrediti di vecchiaia annuali in % del salario conteggiabile:

Età	Accr. di vecch. regime obbl.	Accr. di vecch. regime sovraobl.
25 – 34	7%	20%
35 – 44	10%	20%
45 – 54	15%	20%
55 – 65	18%	20%

*) per donne fino all'età di 64 anni

Calcolo dell' avere di vecchiaia massimo possibile

*Età	Ammontare massimo dell' avere di vecchiaia in % del salario conteggiabile		*Età	Ammontare massimo dell' avere di vecchiaia in % del salario conteggiabile	
	Regime obbl.	Regime sovraobl.		Regime obbl.	Regime sovraobl.
25	0.0%	0.0%	46	221.5%	516.0%
26	7.0%	20.0%	47	241.0%	546.5%
27	14.0%	40.5%	48	261.0%	577.5%
28	21.5%	61.5%	49	281.0%	609.0%
29	29.0%	82.5%	50	301.5%	641.0%
30	36.5%	104.0%	51	322.5%	674.0%
31	44.0%	126.0%	52	344.0%	707.5%
32	52.0%	148.5%	53	366.0%	741.5%
33	60.0%	171.5%	54	388.5%	776.5%
34	68.0%	195.0%	55	411.5%	812.0%
35	76.5%	219.0%	56	437.5%	848.0%
36	88.0%	243.5%	57	464.5%	885.0%
37	100.0%	268.5%	58	492.0%	922.5%
38	112.0%	294.0%	59	520.0%	961.0%
39	124.0%	320.0%	60	548.5%	1000.0%
40	136.5%	346.5%	61	577.5%	1020.0%
41	149.0%	373.5%	62	607.0%	1040.0%
42	162.0%	401.0%	63	637.0%	1060.0%
43	175.0%	429.0%	64	667.5%	1080.0%
44	188.5%	457.5%	65	699.0%	1100.0%
45	202.5%	486.5%			

*Età = anno civile attuale meno anno di nascita

Esempio di calcolo del versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo possibile

Uomo, 50 anni (anno di calcolo - anno di nascita), salario conteggiabile CHF 200 000, avere di vecchiaia disponibile CHF 50 000

Calcolo: versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo nell'anno di calcolo:

301,5% di CHF	56 355 =	CHF	169 910	(importo max avere di vecchiaia a 50 anni)
301,0% di CHF	143 645 =	CHF	920'764	(importo max avere di vecchiaia a 50 anni)
	./.	CHF	50 000	(avere di vecchiaia disponibile)
	=	CHF	1'040 674	(vers. suppl. a tit. d'acq. max. nell'anno di calc.)

Cifra 3 – Tabella d'acquisto: piani di previdenza Standard O e tutti i Plus O

Definizione di salario

Salario annuo	Salario soggetto all'AVS notificato; max. 3 000% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS
Soglia d'accesso	75% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS
Importo di coordinamento	87,5 % della rendita massima di vecchiaia dell'AVS
Salario conteggiabile	Salario annuo meno l'importo di coordinamento, almeno il 12,5% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS

Ammontare degli accrediti di vecchiaia annuali in % del salario conteggiabile:

Età	Accrediti di vecchiaia regime obbligatorio e sovraobbligatorio
25 - 34	7%
35 - 44	10%
45 - 54	15%
55 - 65	18%

*) per donne fino all'età di 64 anni

Calcolo dell'avere di vecchiaia massimo possibile

*Età	Ammontare massimo dell'avere di vecchiaia in % del salario conteggiabile	*Età	Ammontare massimo dell'avere di vecchiaia in % del salario conteggiabile
	Reg. obl. e reg. sovraobl.		Reg. obl. e reg. sovraobl.
25	0.0%	46	221.5%
26	7.0%	47	241.0%
27	14.0%	48	261.0%
28	21.5%	49	281.0%
29	29.0%	50	301.5%
30	36.5%	51	322.5%
31	44.0%	52	344.0%
32	52.0%	53	366.0%
33	60.0%	54	388.5%
34	68.0%	55	411.5%
35	76.5%	56	437.5%
36	88.0%	57	464.5%
37	100.0%	58	492.0%
38	112.0%	59	520.0%
39	124.0%	60	548.5%
40	136.5%	61	577.5%
41	149.0%	62	607.0%
42	162.0%	63	637.0%
43	175.0%	64	667.5%
44	188.5%	65	699.0%
45	202.5%		

*Età = anno civile attuale meno anno di nascita

Esempio di calcolo del versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo possibile

Uomo, 50 anni (anno di calcolo - anno di nascita), salario conteggiabile CHF 200 000, avere di vecchiaia disponibile CHF 50 000

Calcolo: versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo nell'anno di calcolo:

$$\begin{aligned}
 301,5\% \text{ di CHF } 200\ 000 &= \text{CHF } 603\ 000 \text{ (importo max avere di vecchiaia a 50 anni)} \\
 \therefore \text{CHF } -50\ 000 &\text{ (avere di vecchiaia disponibile)} \\
 &= \text{CHF } 553\ 000 \text{ (vers. suppl. a tit. d'acq. max. nell'anno di calc.)}
 \end{aligned}$$

Cifra 4 – Tabella d'acquisto: piani previdenziali Plus OS 10 (già: Standard Splus) e tutti gli altri Plus OS

Definizione di salario

Salario annuo	Salario soggetto all'AVS notificato; max. 3 000% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS
Soglia d'accesso	75% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS
Importo di coordinamento	Nessun importo di coordinamento
Salario conteggiabile	Salario annuo notificato

Ammontare degli accrediti di vecchiaia annuali in % del salario conteggiabile:

Età	Accrediti di vecchiaia regime obbligatorio e sovraobbligatorio
25 - 34	25%
35 - 44	25%
45 - 54	25%
55 - 65	25%

*) per donne fino all'età di 64 anni

Calcolo dell'avere di vecchiaia massimo possibile

*Età	Ammontare massimo dell'avere di vecchiaia in % del salario conteggiabile	*Età	Ammontare massimo dell'avere di vecchiaia in % del salario conteggiabile
	Reg. obbl. e reg. sovraobl.		Reg. obbl. e reg. sovraobl.
25	0.0%	46	566.5%
26	25.0%	47	595.5%
27	50.0%	48	625.0%
28	75.5%	49	654.5%
29	101.0%	50	684.5%
30	127.0%	51	714.5%
31	153.0%	52	745.0%
32	179.0%	53	775.5%
33	205.5%	54	806.5%
34	232.0%	55	837.5%
35	258.5%	56	869.0%
36	285.5%	57	900.5%
37	312.5%	58	932.5%
38	340.0%	59	964.5%
39	367.5%	60	996.5%
40	395.5%	61	1029.0%
41	423.5%	62	1061.5%
42	451.5%	63	1094.5%
43	480.0%	64	1127.5%
44	508.5%	65	1161.0%
45	537.5%		

*Età = anno civile attuale meno anno di nascita

Esempio di calcolo del versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo possibile

Uomo, 50 anni (anno di calcolo - anno di nascita), salario conteggiabile CHF 200 000, avere di vecchiaia disponibile CHF 50 000

Calcolo: versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo nell'anno di calcolo:

301,5% di CHF 200 000	= CHF	1 369 000	(importo max avere di vecchiaia a 50 anni)
	./. CHF	-50 000	(avere di vecchiaia disponibile)
	= CHF	1 319 000	(vers. suppl. a tit. d'acq. max. nell'anno di calc.)

Cifra 5 – Tabella d'acquisto: piano di previdenza Optima (in vigore fino al 31.12.2013)

Definizione di salario

Salario annuo	Salario AVS notificato, massimo CHF 350 000
Soglia d'accesso	75% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS
Importo di coordinamento	Nessun importo di coordinamento
Salario conteggiabile	Salario annuo notificato

Ammontare degli accrediti di vecchiaia annuali in % del salario conteggiabile:

Età	Accrediti di vecchiaia regime obbligatorio e sovraobbligatorio
25 - 34	6%
35 - 44	10%
45 - 54	14%
55 - 65	14%

*) per donne fino all'età di 64 anni

Calcolo dell'avere di vecchiaia massimo possibile

*Età	Ammontare massimo dell'avere di vecchiaia in % del salario conteggiabile	*Età	Ammontare massimo dell'avere di vecchiaia in % del salario conteggiabile
	Reg. obbl. e reg. sovraobl.		Reg. obbl. e reg. sovraobl.
25	0.0%	46	208.5%
26	6.0%	47	226.5%
27	12.0%	48	245.0%
28	18.0%	49	264.0%
29	24.5%	50	283.5%
30	31.0%	51	303.0%
31	37.5%	52	323.0%
32	44.5%	53	343.5%
33	51.5%	54	364.5%
34	58.5%	55	386.0%
35	65.5%	56	407.5%
36	77.0%	57	429.5%
37	88.5%	58	452.0%
38	100.5%	59	475.0%
39	112.5%	60	498.5%
40	125.0%	61	522.5%
41	137.5%	62	547.0%
42	150.5%	63	572.0%
43	163.5%	64	597.5%
44	177.0%	65	623.5%
45	190.5%		

*Età = anno civile attuale meno anno di nascita

Esempio di calcolo del versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo possibile

Uomo, 50 anni (anno di calcolo - anno di nascita), salario conteggiabile CHF 200 000, avere di vecchiaia disponibile CHF 50 000

Calcolo: versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo nell'anno di calcolo:

$$\begin{aligned}
 301,5\% \text{ di CHF } 200\,000 &= \text{CHF } 567\,000 \text{ (importo max avere di vecchiaia a 50 anni)} \\
 &./ \text{ CHF } -50\,000 \text{ (avere di vecchiaia disponibile)} \\
 &= \text{CHF } 517\,000 \text{ (vers. suppl. a tit. d'acq. max. nell'anno di calc.)}
 \end{aligned}$$

Cifra 6 – Tabella d'acquisto: piano di previdenza Optima (in vigore dall'01.01.2014)

Definizione di salario

Salario annuo	Salario AVS notificato, massimo CHF 350 000
Soglia d'accesso	75% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS
Importo di coordinamento	Nessun importo di coordinamento
Salario conteggiabile	Salario annuo notificato

Ammontare degli accrediti di vecchiaia annuali in % del salario conteggiabile:

Età	Accrediti di vecchiaia regime obbligatorio e sovraobbligatorio
25 - 34	6%
35 - 44	10%
45 - 54	14%
55 - 65	16%

*) per donne fino all'età di 64 anni

Calcolo dell'avere di vecchiaia massimo possibile

*Età	Ammontare massimo dell'avere di vecchiaia in % del salario conteggiabile	*Età	Ammontare massimo dell'avere di vecchiaia in % del salario conteggiabile
	Reg. obbl. e reg. sovraobl.		Reg. obbl. e reg. sovraobl.
25	0.0%	46	208.5%
26	6.0%	47	226.5%
27	12.0%	48	245.0%
28	18.0%	49	264.0%
29	24.5%	50	283.5%
30	31.0%	51	303.0%
31	37.5%	52	323.0%
32	44.5%	53	343.5%
33	51.5%	54	364.5%
34	58.5%	55	386.0%
35	65.5%	56	409.5%
36	77.0%	57	433.5%
37	88.5%	58	458.0%
38	100.5%	59	483.0%
39	112.5%	60	508.5%
40	125.0%	61	534.5%
41	137.5%	62	561.0%
42	150.5%	63	588.0%
43	163.5%	64	616.5%
44	177.0%	65	644.5%
45	190.5%		

*Età = anno civile attuale meno anno di nascita

Esempio di calcolo del versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo possibile

Uomo, 50 anni (anno di calcolo - anno di nascita), salario conteggiabile CHF 200 000, avere di vecchiaia disponibile CHF 50 000

Calcolo: versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo nell'anno di calcolo:

301,5% di CHF 200 000	= CHF	567 000	(importo max avere di vecchiaia a 50 anni)
	./. CHF	-50 000	(avere di vecchiaia disponibile)
	= CHF	517 000	(vers. suppl. a tit. d'acq. max. nell'anno di calc.)

Allegato 4 – Finanziamento del pensionamento anticipato

Introduzione

Secondo l'art. 13 cpv. 3 del regolamento di previdenza, l'ammontare della rendita di vecchiaia di una persona assicurata che va in pensione anticipatamente viene determinato convertendo la parte obbligatoria e la parte sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento in base ad aliquote di conversione ridotte. A livello di prestazioni di vecchiaia (rendita di vecchiaia, rendita per vedove o per vedovi esigibile dopo l'inizio del versamento della rendita di vecchiaia e rendite per figli di pensionati) sorge così una lacuna nella previdenza.

Cifra 1 – Possibilità di acquisto

(1)

Nei limiti delle disposizioni legali e regolamentari, la persona assicurata ha la possibilità di colmare totalmente o parzialmente la lacuna previdenziale a livello di prestazioni di vecchiaia mediante acquisti. L'acquisto deve essere effettuato al più tardi al momento del pensionamento anticipato. Prima di questo momento è possibile effettuare acquisti, che sono poi assoggettati alle disposizioni in materia di prefinanziamento del pensionamento anticipato.

(2)

Si applicano le limitazioni ai sensi dell'art. 13 cpv. 5 del regolamento di previdenza relative al versamento dell'aver di vecchiaia o di parte dello stesso in soluzione unica.

(3)

La rivendicazione dei versamenti supplementari a titolo d'acquisto dal punto di vista fiscale rientra nella sfera di responsabilità della persona assicurata. La deducibilità di detti versamenti dalle imposte viene valutata dall'autorità fiscale di competenza. La fondazione non influisce su questa decisione e non si assume alcuna responsabilità al riguardo.

Cifra 2 – Finanziamento mediante il conto aggiuntivo

(1)

Ai fini del prefinanziamento ai sensi della cifra 1 cpv. 1 del presente allegato, la persona assicurata deve comunicare per iscritto alla fondazione la necessità di aprire un conto aggiuntivo a quello di vecchiaia ai sensi dell'art. 11 del regolamento di previdenza. In questa comunicazione occorre menzionare il momento previsto per il pensionamento anticipato (età di pensionamento anticipato pianificata).

(2)

L'aver del conto aggiuntivo serve al prefinanziamento del pensionamento anticipato e può inoltre essere utilizzato ai sensi delle cifre 3 e 4 del presente allegato. Esso viene trattato e remunerato alla stregua della parte sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia; si applicano per analogia le relative disposizioni del regolamento di previdenza. Rimane riservata la cifra 3 cpv. 1 del presente allegato.

(3)

Una volta nel corso dell'anno civile la persona assicurata può effettuare un versamento a titolo d'acquisto sul conto aggiuntivo, fintantoché gli accrediti di vecchiaia vengono versati ai sensi dell'art. 12 del regolamento di previdenza e l'aveve accumulato sul conto aggiuntivo non ha ancora raggiunto l'ammontare massimo secondo la cifra 2 cpv. 4 del presente allegato e se sono adempite le seguenti condizioni:

- La persona assicurata ha apportato tutte le prestazioni di libero passaggio provenienti da precedenti rapporti di previdenza, nella misura in cui, in base alle prescrizioni legali applicabili all'entrata nella previdenza a favore del personale, esse vengano utilizzate per l'acquisto di anni assicurativi.
- Al momento del versamento sul conto aggiuntivo la persona assicurata ha riscattato tutti gli anni assicurativi mancanti e gli eventuali aumenti di salario (trova applicazione l'art. 12 cpv. 4 del regolamento di previdenza).
- Al momento del versamento sul conto aggiuntivo la persona assicurata ha interamente apportato i prelievi anticipati per l'acquisto della proprietà di un'abitazione (art. 10 del regolamento di previdenza) o i trasferimenti della prestazione di libero passaggio in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata (art. 24 cpv. 5 del regolamento di previdenza) ed eventualmente riscattato conseguenti lacune nella previdenza.

(4)

L'ammontare massimo del prefinanziamento (somma dei versamenti che possono venire effettuati sul conto aggiuntivo) corrisponde al versamento supplementare a titolo d'acquisto necessario per riscattare la lacuna nella previdenza risultante in caso di pensionamento anticipato in base al seguente calcolo:

- La lacuna nella previdenza corrisponde alla differenza fra la rendita di vecchiaia ordinaria risultante in base all'età di pensionamento ordinaria e la rendita di vecchiaia decurtata risultante in base all'età di pensionamento anticipato prevista. La somma degli accrediti di vecchiaia ai sensi dell'art. 12 del regolamento di previdenza, senza interessi, è determinante quale avere di vecchiaia per la conversione in una rendita di vecchiaia. Si tiene conto della durata assicurativa massima possibile fino all'età di pensionamento ordinaria (rendita di vecchiaia ordinaria) o fino all'età di pensionamento anticipato prevista (rendita di vecchiaia decurtata). Gli accrediti di vecchiaia vengono determinati in base al salario conteggiabile ai sensi dell'art. 6 del regolamento di previdenza al momento di un pagamento ai fini del prefinanziamento.
- Il computo degli averi di libero passaggio (polizza o conto di libero passaggio) non apportati nella previdenza a favore del personale, il computo di averi paragonabili agli averi di libero passaggio nell'ambito della previdenza a favore del personale e il computo della parte dell'aveve della previdenza individuale vincolata diminuiscono la lacuna nella previdenza e quindi l'ammontare massimo del prefinanziamento. La persona assicurata è tenuta a comunicare l'esistenza di tali averi. La fondazione declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dall'inadempimento dell'obbligo di informare.

Cifra 3 – Pagamenti dal conto aggiuntivo

(1)

Prelievo anticipato per finanziare la proprietà di un'abitazione; trasferimenti in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata

In caso di prelievi anticipati per l'acquisto di una proprietà d'abitazioni (art. 10 del regolamento di previdenza) o trasferimenti della prestazione di libero passaggio in caso di divorzio o scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata (art. 24 cpv. 5 del regolamento di previdenza), l'avere di vecchiaia obbligatorio e sovraobbligatorio sarà ridotto proporzionalmente. I mezzi dell'avere di vecchiaia sovraobbligatorio vengono dapprima prelevati dal conto aggiuntivo. In caso di rimborso, l'avere di vecchiaia obbligatorio e sovraobbligatorio vengono aumentati proporzionalmente. Il rimborso a favore dell'avere di vecchiaia sovraobbligatorio viene effettuato dapprima nell'avere di vecchiaia sovraobbligatorio; un importo eccedente viene accreditato al conto aggiuntivo.

(2)

Capitale di decesso

In caso di decesso della persona assicurata prima dell'inizio del versamento della rendita di vecchiaia, l'avere disponibile al momento del decesso viene versato ai superstiti quale capitale di decesso supplementare secondo le disposizioni dell'art. 19 del regolamento di previdenza.

(3)

Invalidità

Finché la persona assicurata ha diritto a una rendita d'invalidità completa secondo l'art. 15 del regolamento di previdenza, l'avere disponibile viene lasciato sul conto aggiuntivo. Esso viene versato in una soluzione unica al momento del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria. Se una persona assicurata ha diritto a una rendita d'invalidità parziale, queste disposizioni si applicano alla parte passiva dell'assicurazione.

(4)

Prestazione di libero passaggio

Se la persona assicurata ha diritto a una prestazione di libero passaggio, l'avere disponibile sarà esigibile come prestazione di libero passaggio supplementare. È applicabile l'art. 24 del regolamento di previdenza.

4 – Pensionamento successivo all'età di pensionamento anticipato prevista

(1)

Se la persona assicurata ha accumulato un avere sul conto aggiuntivo e continua la propria attività lucrativa oltre l'età prevista per il pensionamento anticipato, tale avere rimane riservato per il riscatto della lacuna previdenziale a livello di prestazioni di vecchiaia fino al momento effettivo del pensionamento. Un ulteriore accumulo del conto aggiuntivo è possibile solo previa comunicazione scritta della persona assicurata alla fondazione, in cui è indicata la nuova data del pensionamento anticipato. L'ammontare massimo dell'ulteriore prefinanziamento viene calcolato secondo la cifra 2 cpv. 4 del presente allegato, tenendo conto della nuova età di pensionamento anticipato prevista.

(2)

Se al momento del pensionamento effettivo l'avere sul conto aggiuntivo è superiore al versamento supplementare a titolo d'acquisto necessario per il riscatto della lacuna nella previdenza a livello di prestazioni di vecchiaia, le prestazioni di vecchiaia ordinarie vengono aumentate con l'importo eccedente fino a una percentuale massima del 5%.

(3)

Con l'eventuale importo residuo al momento del pensionamento effettivo la persona assicurata può acquistare una rendita transitoria il cui ammontare è limitato a quello della rendita massima di vecchiaia dell'AVS e la cui durata di versamento è limitata al periodo intercorrente fra il pensionamento effettivo e l'inizio del versamento della rendita di vecchiaia dell'AVS.

(4)

Un importo eventualmente residuo sul conto aggiuntivo dopo l'acquisto per la rendita transitoria viene devoluto alla fondazione.

Allegato 5 – Aliquote di conversione per rendite di vecchiaia

Cifra 1 – Presupposti

Tutte le persone assicurate hanno diritto alla rendita di vecchiaia A.

Possono richiedere la rendita di vecchiaia B le persone assicurate il cui avere di vecchiaia sovraobbligatorio è almeno il doppio dell'avere di vecchiaia secondo la LPP.

Per le persone assicurate sposate o che vivono in unione domestica registrata la scelta della rendita di vecchiaia B deve essere confermata dal coniuge o dal partner registrato in segno di consenso.

Cifra 2 – Aspettative

Con la conversione dell'avere di vecchiaia in una rendita di vecchiaia A, viene riscattata l'aspettativa relativa a una rendita per vedove o per vedovi o a una rendita per conviventi versata vita natural durante dell'ammontare del 60% e a una rendita per figli di pensionati dell'ammontare del 20% della rendita di vecchiaia annuale in corso al momento del decesso della persona assicurata.

Con la conversione dell'avere di vecchiaia in una rendita di vecchiaia B viene riscattata l'aspettativa relativa a una rendita per vedove o per vedovi o a una rendita per conviventi versata vita natural durante dell'ammontare del 60% e a una rendita per figli di pensionati dell'ammontare del 20% della rendita di vecchiaia LPP. La rendita di vecchiaia LPP risulta dalla conversione dell'avere di vecchiaia obbligatorio con l'aliquota di conversione ai sensi dell'art.14 LPP.

Cifra 3 – Remunerazione e crediti da interessi

I beneficiari della rendita di vecchiaia A non hanno diritto alla remunerazione del proprio avere di vecchiaia.

I beneficiari della rendita di vecchiaia B hanno il seguente diritto alla remunerazione del loro avere di vecchiaia:

L'avere di vecchiaia determinante per la rendita di vecchiaia B al momento del pensionamento, più il credito da interessi, meno le rendite di vecchiaia già versate, viene remunerato annualmente fino al raggiungimento dei 76 anni allo stesso tasso d'interesse applicato all'avere di vecchiaia sovraobbligatorio delle persone assicurate attive.

Fino al raggiungimento dei 76 anni, per i beneficiari di una rendita di vecchiaia B, con le remunerazioni annue viene accumulato un credito da interessi che non può essere negativo. Questo credito da interessi viene versato alla persona assicurata il primo giorno del mese susseguente al raggiungimento dei 76 anni.

Cifra 4 – Prestazioni in caso di decesso dopo il pensionamento

In caso di decesso **dopo** il pensionamento di una persona che percepiva una rendita di vecchiaia A, diventano esigibili le prestazioni ai sensi dell'art. 17 cpv. (3).

In caso di decesso **dopo** il pensionamento di una persona che percepiva una rendita di vecchiaia B, in deroga all'art. 17 cpv. (3) e conformemente all'art. 19 del regolamento, per i beneficiari diventano esigibili le seguenti prestazioni:

- rendita vitalizia annuale per vedove o per vedovi oppure per conviventi pari al 60% della rendita di vecchiaia LPP;
- capitale di decesso dell'ammontare dell'avere di vecchiaia disponibile al momento del decesso della persona assicurata (avere di vecchiaia al momento del pensionamento meno le rendite di vecchiaia versate) più il credito da interessi secondo la cifra 3, se il beneficiario della rendita di vecchiaia non ha ancora raggiunto i 76 anni.
Dal capitale di decesso viene dedotto il capitale di previdenza necessario per finanziare la rendita vitalizia annuale per vedove o per vedovi oppure per conviventi di ammontare pari al 60% della rendita di vecchiaia LPP.
Tra i 77 e gli 80 anni compresi della persona assicurata il capitale di decesso diminuisce in modo lineare del 20% all'anno. Se al momento del suo decesso la persona assicurata ha raggiunto gli 81 anni, decade il versamento di questo capitale di decesso supplementare (cfr. tabella seguente).

Decesso a anni	Corrisponde a decesso a ... anni	Capitale di decesso ricevuto in %
75-75,99	76	100%
76-76,99	77	80%
77-77,99	78	60%
78-78,99	79	40%
79-79,99	80	20%
80-80,99	81	0%

Donne	Rendita di vecchiaia A			Rendita di vecchiaia B	
Età	Aliquote di conversione con aspettativa di rendita vitalizia per vedove o per vedovi oppure per conviventi pari al 60% e di rendita per figli di pensionati pari al 20% della rendita di vecchiaia in corso			Aliquote di conversione con aspettativa di rendita vitalizia per vedove o per vedovi oppure per conviventi pari al 60% e di rendita per figli di pensionati pari al 20% della rendita di vecchiaia LPP	
	Avere di vecchiaia secondo il regime obbligatorio LPP	Avere di vecchiaia secondo il regime sovraobbligatorio LPP			Avere di vecchiaia al momento del pensionamento
		2022*	2023	Dal 2024	Dal 2022
58	5.4057%	3.8816%	3.6%	3.4%	3.1%
59	5.5903%	3.9700%	3.7%	3.5%	3.2%
60	5.7911%	4.0622%	3.8%	3.6%	3.3%
61	6.0103%	4.1590%	3.9%	3.7%	3.4%
62	6.2497%	4.2616%	4.0%	3.8%	3.6%
63	6.5117%	4.3704%	4.1%	3.9%	3.7%
64	6.8000%	4.4858%	4.2%	4.0%	3.8%
65	6.9149%	4.6085%	4.3%	4.1%	3.9%
66	7.0347%	4.7394%	4.4%	4.2%	4.1%
67	7.1595%	4.8792%	4.5%	4.3%	4.2%
68	7.2919%	5.0289%	4.6%	4.4%	4.4%
69	7.4323%	5.1897%	4.7%	4.5%	4.6%
70	7.5812%	5.3629%	4.8%	4.6%	4.8%

*In base alla decisione del Consiglio degli Stati del maggio 2020 le aliquote di conversione sono state fissate in deroga alla tariffa di Swiss Life.

Uomini	Rendita di vecchiaia A			Rendita di vecchiaia B	
Età	Aliquote di conversione con aspettativa di rendita vitalizia per vedove o per vedovi oppure per conviventi pari al 60% e di rendita per figli di pensionati pari al 20% della rendita di vecchiaia in corso			Aliquote di conversione con aspettativa di rendita vitalizia per vedove o per vedovi oppure per conviventi pari al 60% e di rendita per figli di pensionati pari al 20% della rendita di vecchiaia LPP	
	Avere di vecchiaia secondo il regime obbligatorio LPP	Avere di vecchiaia secondo il regime sovraobbligatorio LPP			Avere di vecchiaia al momento del pensionamento
		2022*	2023	Dal 2024	Dal 2022
58	5.2757%	3.7703%	3.5%	3.3%	3.3%
59	5.4293%	3.8585%	3.6%	3.4%	3.4%
60	5.5959%	3.9494%	3.7%	3.5%	3.6%
61	5.7957%	4.0437%	3.8%	3.6%	3.7%
62	6.0128%	4.1425%	3.9%	3.7%	3.8%
63	6.2501%	4.2462%	4.0%	3.8%	3.9%
64	6.5110%	4.3552%	4.1%	3.9%	4.1%
65	6.8000%	4.4700%	4.2%	4.0%	4.2%
66	6.9286%	4.5912%	4.3%	4.1%	4.4%
67	7.0643%	4.7194%	4.4%	4.2%	4.6%
68	7.2078%	4.8551%	4.5%	4.3%	4.7%
69	7.3600%	4.9996%	4.6%	4.4%	4.9%
70	7.5214%	5.1540%	4.7%	4.5%	5.2%

*In base alla decisione del Consiglio degli Stati del maggio 2020 le aliquote di conversione sono state fissate in deroga alla tariffa di Swiss Life.